



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di  
Progetti di legge



Disciplina del cinema e dell'audiovisivo

A.C. 4080

*Schede di lettura*

n. 503

12 ottobre 2016

# Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di  
Progetti di legge

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo

A.C. 4080

*Schede di lettura*

n. 503

12 ottobre 2016

---

Servizio responsabile:

*SERVIZIO STUDI – Dipartimento Cultura*

☎ 066760-3255 – ✉ [st\\_cultura@camera.it](mailto:st_cultura@camera.it)

Hanno partecipato alla redazione del *dossier* i seguenti Servizi e Uffici:

*SEGRETERIA GENERALE – Ufficio Rapporti con l'Unione europea*

☎ 066760-2145 – ✉ [cd RUE@camera.it](mailto:cd RUE@camera.it)

- *Le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.*
- *Le parti relative ai documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea e alle procedure di contenzioso sono state curate dall'Ufficio Rapporti con l'Unione europea.*

---

**La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.**

---

*File: CU0252.docx*

# INDICE

## SCHEDE DI LETTURA

▪ Premessa	3
▪ Articoli 1 e 3 ( <i>Oggetto, finalità e principi</i> )	7
▪ Articolo 2 ( <i>Definizioni</i> )	10
▪ Articoli 4 e 10 ( <i>Funzioni dello Stato e delle regioni</i> )	18
▪ Articolo 5 ( <i>Nazionalità italiana delle opere</i> )	22
▪ Articolo 6 ( <i>Nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale</i> )	24
▪ Articolo 7 ( <i>Tutela e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo –Cineteca nazionale</i> )	26
▪ Articolo 8 ( <i>Valorizzazione delle sale cinematografiche e delle sale d'essai</i> )	28
▪ Articolo 9 ( <i>Tutela delle minoranze linguistiche</i> )	30
▪ Articolo 11 ( <i>Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo</i> )	31
▪ Articolo 12 ( <i>Obiettivi e tipologie di intervento</i> )	34
▪ Articolo 13 ( <i>Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo</i> )	36
▪ Articolo 14 ( <i>Requisiti di ammissione e cause di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive</i> )	40
▪ Articoli 15-22 e 40 ( <i>Incentivi fiscali per il settore audiovisivo e cinematografico</i> )	42
▪ Articoli 23-25 ( <i>Contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive</i> )	52
▪ Articolo 26 ( <i>Contributi selettivi</i> )	55
▪ Articolo 27 ( <i>Contributi per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva</i> )	58
▪ Articolo 28 ( <i>Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche</i> )	66
▪ Articolo 29 ( <i>Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo</i> )	69
▪ Articolo 30 ( <i>Sezione speciale per l'audiovisivo e la cinematografia nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese</i> )	71

▪ Articolo 31 ( <i>Misure per impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza nel settore cinematografico</i> )	72
▪ Articolo 32 ( <i>Istituzione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive</i> )	75
▪ Articolo 33 ( <i>Delega in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive</i> )	78
▪ Articolo 34 ( <i>Delega in materia di promozione delle opere europee ed italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi</i> )	82
▪ Articolo 35 ( <i>Delega in materia di riforma dei rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo</i> )	85
▪ Articolo 36 ( <i>Procedura di adozione dei decreti legislativi</i> )	88
▪ Articolo 37 ( <i>Vigilanza e sanzioni</i> )	89
▪ Articolo 38 ( <i>Copertura finanziaria</i> )	90
▪ Articolo 39 ( <i>Abrogazioni e disposizioni finanziarie</i> )	92
▪ Articolo 41 ( <i>Entrata in vigore</i> )	93
▪ Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE ( <i>a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione Europea</i> )	94
▪ Procedure di contenzioso ( <i>a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione Europea</i> )	95

## **Schede di lettura**



## Premessa

La proposta di legge A.C 4080 – trasmessa alla Camera dei deputati l'11 ottobre 2016 - risulta dalla approvazione, il 6 ottobre 2016, dell'A.S. [2287](#), presentato dal Governo e collegato alla manovra di bilancio 2015-2017, modificato durante l'esame parlamentare.

L'approvazione dell'A.S. 2287, come modificato, ha determinato l'assorbimento degli A.S. [649](#) e [1835](#).

Essa consta di 41 articoli, organizzati in 7 Capi.

Il Capo I (artt. 1-9) riguarda Disposizioni generali.

Il Capo II (artt. 10-11) riguarda Organizzazione.

Il Capo III (artt. 12-27) riguarda Finanziamento e fiscalità.

Il Capo IV (artt. 28-31) riguarda Interventi straordinari e altre misure per il rilancio del settore.

Il Capo V (artt. 32-36) riguarda Riforma e razionalizzazione della normativa vigente.

Il Capo VI (art. 37) riguarda Controllo e sanzioni.

Il Capo VII (artt. 38-41) riguarda Disposizioni transitorie e finali.

L'intervento normativo è finalizzato, da un lato, a definire i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, in quanto attività di rilevante interesse generale, dall'altro a disciplinarne le modalità.

Tra le principali novità, le seguenti:

- viene istituito nello stato di previsione del Mibact, a decorrere dal 2017, il **Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e l'audiovisivo**, alimentato, a regime, con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore. Il finanziamento non può essere inferiore a € 400 mln annui;
- si introduce un sistema di **contributi automatici** per le opere di nazionalità italiana – a valere sull'istituendo Fondo –, che modifica la procedura attuale che prevede l'attribuzione dei finanziamenti previa verifica della Commissione per la cinematografia (di cui all'art. 8 del d.lgs. 28/2004);
- si introducono **contributi selettivi** – sempre a valere sul Fondo –, destinati, in particolare, alle opere prime e seconde, alle opere realizzate da giovani autori, alle opere di particolare qualità artistica, alle imprese di nuova costituzione e alle microimprese;
- si prevedono apposite sezioni del medesimo Fondo destinate a finanziare, rispettivamente, il **Piano straordinario** per il potenziamento del circuito delle

- sale cinematografiche** e il Piano straordinario per la **digitalizzazione** del patrimonio cinematografico e audiovisivo;
- si introducono misure di **rafforzamento della disciplina del tax credit** per il settore cinematografico e audiovisivo;
  - si prevede la costituzione di una **sezione speciale** nel **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese** destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici;
  - in sostituzione della Sezione Cinema della Consulta dello Spettacolo, viene istituito il **Consiglio superiore per il cinema e l'audiovisivo**;
  - si **delega** il Governo a rivedere le disposizioni vigenti in materia di **tutela dei minori nel settore cinematografico** – in particolare sostituendo la c.d. “censura preventiva” con un sistema di responsabilizzazione degli operatori del settore nella classificazione dei prodotti –, **promozione delle opere europee** da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi – in particolare introducendo procedure più trasparenti ed efficaci – **rapporti di lavoro** nel settore.

A seguito delle novità introdotte, si dispone l'abrogazione, tra gli altri, dal 1° gennaio 2017, del d.lgs. 28/2004.

Per numerosi profili, il testo prevede l'adozione di atti secondari.

Qui il quadro riassuntivo degli adempimenti previsti:

Articolo	Comma	Tipologia di atto	Argomento	Termine per l'emanazione
2	1, lett. b)	Decreto MIBACT	Requisiti e parametri per la definizione di "film"	120 giorni da entrata in vigore legge
2	1, lett. m)	Decreto MIBACT	Criteri programmazione sale d'essai	Non indicato
4	5	Decreto MIBACT	Indirizzi generali per le regioni per gestione ed erogazione fondi di sostegno economico da affidare alle Film Commission	120 giorni da entrata in vigore legge
5	2	DPCM	Disposizioni applicative per riconoscimento nazionalità italiana delle opere	120 giorni da entrata in vigore legge
7	5 e 6	Decreto MIBACT	Disposizioni applicative per deposito opere presso Cineteca nazionale e relativi utilizzi e definizione modalità di costituzione della rete nazionale delle cineteche pubbliche	120 giorni da entrata in vigore legge
11	4 e 5	Non indicata	Nomina Presidente e membri del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo	Non indicato
11	7	Decreto MIBACT	Regime di incompatibilità componenti e modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo	30 giorni da entrata in vigore legge
13	4	DPCM	Modalità di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo	30 giorni da entrata in vigore legge
13	5	Decreto MIBACT	Riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra le tipologie di contributi	Non indicato
13	6	Decreto MEF	Variazioni compensative fra stanziamenti	Non indicato
14	2	Decreto MIBACT	Casi di esclusione di opere dai benefici	120 giorni da entrata in vigore legge
21	5	Decreti MIBACT	Disposizioni applicative relative ai crediti di imposta	120 giorni da entrata in vigore legge
21	6	Decreto MIBACT-MEF	Definizione importo risorse non utilizzate per crediti di imposta da destinare al Fondo per il cinema e l'audiovisivo	Non indicato
25	1	Decreto MIBACT	Disposizioni applicative contributi automatici	120 giorni da entrata in vigore legge

## SCHEDE DI LETTURA

26	4	Decreto MIBACT	Disposizioni applicative contributi selettivi	120 giorni da entrata in vigore legge
27	4	Decreto MIBACT	Disposizioni applicative contributi per la promozione	120 giorni da entrata in vigore legge
28	2	DPCM	Disposizioni applicative Piano straordinario sale cinematografiche	120 giorni da entrata in vigore legge
29	4	DPCM	Disposizioni applicative Piano straordinario digitalizzazione opere	120 giorni da entrata in vigore legge
30	1	Decreto MISE-MIBACT-MEF	Istituzione sezione speciale per l'audiovisivo del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese	120 giorni da entrata in vigore legge
30	2	Decreto MIBACT	Eventuali ulteriori versamenti a favore della Sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese	Annuale
32	7	DPCM	Disposizioni applicative Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive	120 giorni da entrata in vigore legge
33	1	Decreto legislativo	Tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo	12 mesi da entrata in vigore legge
34	1	Decreto legislativo	Promozione delle opere italiane ed europee	12 mesi da entrata in vigore legge
35	1	Decreto legislativo	Rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo	12 mesi da entrata in vigore legge
38	2	Decreto MEF	Variazioni di bilancio	Non indicato

## **Articoli 1 e 3** **(Oggetto, finalità e principi)**

L'**articolo 1** - raffrontabile con l'art. 1, co. 1-3, del d.lgs. 28/2004 - affida, innanzitutto, alla **Repubblica**, in attuazione degli artt. 9, 21 e 33 della Costituzione, e nel quadro dei principi di cui all'art. 167 del Trattato sul funzionamento dell'UE e alla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, la **promozione** e il **sostegno del cinema e dell'audiovisivo**, quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del paese, promuovono il turismo e creano occupazione.

Gli articoli della **Costituzione** richiamati riguardano, rispettivamente - per quanto qui rileva - la promozione dello **sviluppo della cultura** e la **tutela del patrimonio artistico**, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione, la **libertà dell'arte**.

A sua volta, l'**art. 167** del [Trattato sul funzionamento dell'UE](#) affida all'Unione il compito di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. In particolare, l'Unione incoraggia la **cooperazione fra Stati membri** e, se necessario, appoggia e integra la loro azione con riferimento, fra gli altri, al settore della **creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo**.

La [Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali](#) – approvata il 20 ottobre 2005 dalla XXIII Conferenza Generale dell'UNESCO e ratificata dall'Italia con L. 19/2007 – promuove la consapevolezza del valore della **diversità culturale** nella sua capacità di veicolare le identità, i valori e il senso delle espressioni della cultura, riaffermando al contempo e a tutti i livelli il **legame tra cultura, sviluppo e dialogo**. In particolare, individua tre principi fondamentali: il riconoscimento della natura specifica dei beni e dei servizi culturali; l'affermazione del diritto sovrano degli Stati in materia di politica culturale; la necessità di rafforzare e ridefinire la cooperazione internazionale in particolare con i Paesi in via di sviluppo al fine di accrescere la loro capacità di preservare il loro patrimonio e di promuovere le loro creazioni culturali.

Riassume, inoltre, l'oggetto dell'intervento, individuato, da un lato – richiamando l'attuazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. –, nella definizione dei **principi fondamentali** dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, in quanto **attività di rilevante interesse generale**, dall'altro – richiamando l'attuazione dell'art. 117, secondo comma, Cost. (presumibilmente con riferimento alla lett. e), nella parte relativa al sistema tributario) –, nella **disciplina dell'intervento dello Stato a sostegno** del settore e nella **riforma**, anche attraverso deleghe al Governo, della normativa in materia di tutela dei

minori nel settore cinematografico, promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, rapporti di lavoro nel settore.

Al riguardo si ricorda, innanzitutto, che, nel quadro delineato dall'**art. 117** della **Costituzione** – che ha affidato la **promozione e organizzazione delle attività culturali** alla **competenza legislativa concorrente** (art. 117, terzo comma) – la Corte costituzionale, oltre ad affermare che lo **sviluppo della cultura** corrisponde a **finalità di interesse generale**, “il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni” ([sentenza n. 307/2004](#)), ha chiarito che le attività culturali riguardano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura e, dunque, anche le attività di sostegno degli spettacoli ([sentenza n. 255/2004](#)) e quelle di **sostegno delle attività cinematografiche** ([sentenza n. 285/2005](#)).

In particolare, la Corte, evidenziando “come il livello di governo regionale – e, a maggior ragione, quello infraregionale – appaiano strutturalmente inadeguati a soddisfare, da soli, lo svolgimento di tutte le tipiche e complesse attività di disciplina e sostegno del settore cinematografico”<sup>1</sup>, ha ritenuto **legittimo**, sulla base della cosiddetta “chiamata in sussidiarietà”, un **intervento dello Stato** che abbia ad oggetto sia funzioni amministrative che non possono essere adeguatamente svolte ai livelli inferiori, sia la potestà normativa per l'organizzazione e la disciplina di tali funzioni. Al contempo, ha ritenuto indispensabile ricondurre ai moduli della **concertazione necessaria e paritaria fra organi statali e Conferenza Stato-regioni** tutti i numerosi poteri di tipo normativo o programmatico caratterizzanti il nuovo **sistema di sostegno ed agevolazione delle attività cinematografiche**. Sono state, pertanto, dichiarate costituzionalmente illegittime diverse disposizioni del d.lgs. 28/2004, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, nella parte in cui non prevedevano l'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

A sua volta, l'**articolo 3** individua gli **obiettivi dell'intervento pubblico** a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, finalizzato a:

- garantire il **pluralismo dell'offerta** cinematografica e audiovisiva;
- favorire il **consolidarsi dell'industria cinematografica** nazionale, anche attraverso strumenti di sostegno finanziario;
- promuovere le **coproduzioni internazionali** e la **circolazione e distribuzione** della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero;
- assicurare la **conservazione** e il **restauro del patrimonio** filmico e audiovisivo nazionale;
- curare la **formazione professionale**, favorendo il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalità acquisite, e promuovere **studi e ricerche** nel settore cinematografico;

---

<sup>1</sup> Ciò in quanto tali attività “risulterebbero esposte al rischio di eccessivi condizionamenti localistici nella loro gestione, a fronte, invece, della necessità di sostenere anche iniziative di grande rilevanza culturale prescindendo da questi ultimi”.

- disporre e sostenere l'**educazione all'immagine nelle scuole** e favorire tutte le iniziative idonee alla formazione del pubblico;
- promuovere e favorire la più **ampia fruizione** del cinema e dell'audiovisivo, tenendo conto anche delle specifiche esigenze delle **persone con disabilità**.

Al riguardo, si ricorda che con L. 18/2009 l'Italia ha ratificato e reso esecutiva la [Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità](#). In particolare, l'art. 9 della Convenzione, al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, prevede che gli Stati adottano misure adeguate a garantire alle stesse, tra l'altro, l'accesso all'informazione e alla comunicazione. Tali misure includono l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità. Più nello specifico, l'art. 30 – dedicato alla partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport – dispone che gli Stati riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che le stesse abbiano accesso, tra l'altro, a programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre attività culturali, in formati accessibili, e a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema;

- riservare particolare attenzione alla scrittura, progettazione, preparazione, produzione, post-produzione, promozione, distribuzione e programmazione dei prodotti cinematografici e audiovisivi italiani e alla **valorizzazione del ruolo delle sale cinematografiche e dei festival cinematografici**, quali momenti di fruizione sociale collettiva del prodotto cinematografico.

## **Articolo 2 (Definizioni)**

L'**articolo 2** - raffrontabile con gli articoli 2 e 3 del d.lgs. 28/2004 – reca le definizioni rilevanti ai fini del testo, in particolare introducendo il **riferimento al settore audiovisivo**. Al contempo, si introducono voci nuove (alcune delle quali finora previste da atti secondari) e si apportano modifiche a voci attualmente previste; altre voci attualmente previste, invece, non sono più presenti.

I decreti ministeriali di cui il provvedimento dispone l'adozione potranno prevedere, ove necessario, ulteriori specificazioni tecniche delle definizioni indicate, tenuto anche conto della evoluzione tecnologica del settore.

### ***Definizioni riguardanti i prodotti***

Con riferimento ai prodotti, rispetto all'art. 2 del d.lgs. 28/2004, si introducono le nuove definizioni di opera audiovisiva (della quale il film rappresenta una specifica), documentario (quale ulteriore specifica di opera audiovisiva), opera prima, opera seconda, opera audiovisiva di nazionalità italiana, opera audiovisiva di produzione internazionale, e si confermano – con alcune modifiche – le definizioni di film, film d'essai e opera di animazione.

Non sono, invece, più presenti le definizioni di lungometraggio (co. 2), cortometraggio (co. 3)<sup>2</sup>, film di interesse culturale (co. 5), film per ragazzi (co. 7).

Con riferimento a lungometraggi e cortometraggi, nella [seduta della 7<sup>a</sup> Commissione del Senato del 12 luglio 2016](#), la relatrice ha evidenziato che le relative definizioni saranno demandate alle norme attuative e che, comunque, la durata non è sufficiente a disciplinare compiutamente le due fattispecie.

In particolare, per "**opera audiovisiva**" si intende la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e con qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuti vari (narrativo, documentaristico, o videoludico), purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore, destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> In base all'art. 2, co. 2 e 3, del d.lgs. 28/2004, per **lungometraggio** si intende il film di durata superiore a 75 minuti; per **cortometraggio** quello di durata inferiore a 75 minuti, ad eccezione di quelli con finalità esclusivamente pubblicitarie.

<sup>3</sup> La protezione del **diritto d'autore** e di altri diritti connessi al suo esercizio è disciplinata dalla **L. 633/1941**. In particolare, essa disciplina la protezione delle **opere dell'ingegno** di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla **cinematografia**, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, ponendo misure a **tutela** dei diritti morali e dei **diritti patrimoniali** (c.d. **diritti di utilizzazione economica dell'opera**).

“**Film**” – o “**opera cinematografica**” – è l’opera audiovisiva destinata prioritariamente alla visione nelle sale cinematografiche. **Requisiti** e parametri atti a definire tale destinazione devono essere stabiliti con **decreto** del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro **120 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge.

Rispetto alla definizione di “film” recata dall’art. 2, co. 1, del d.lgs. 28/2004, la principale novità è costituita dalla previsione che i requisiti e i parametri perché il film sia qualificato prioritariamente destinato alla visione nelle sale cinematografiche sono definiti con decreto ministeriale.

Per “**film d’essai**” – o “**film di ricerca e sperimentazione**” – si intende il **film di qualità**, avente requisiti culturali e artistici idonei a favorire la conoscenza e la diffusione di **realità cinematografiche meno conosciute**, sia nazionali che internazionali, o connotato da forme e tecniche di espressione sperimentali e **linguaggi innovativi**, secondo specifiche che saranno indicate nei decreti ministeriali attuativi del provvedimento.

Rispetto alla definizione di “film d’essai” recata dall’art. 2, co. 6, del d.lgs. 28/2004, la principale novità è costituita dal fatto che la relativa qualifica non sarà più attribuita dalla Commissione per la cinematografia di cui all’art. 8 del d.lgs. 28/2004, interamente abrogato dall’art. 39 del provvedimento in esame a decorrere dal 1° gennaio 2017.

L’art. 2 del [DM 3 febbraio 2016](#), – che ha abrogato il precedente DM 22 dicembre 2009 – stabilisce che il riconoscimento della **qualifica di film d’essai** può essere attribuito dalla Commissione per la cinematografia a **film italiani, europei e stranieri**, che contribuiscano alla **diffusione della cultura cinematografica** ed alla **conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali**.

Può essere utile anche ricordare che l’art. 1, co. 2, lett. *m*), del [DM 15 luglio 2015](#), recante modalità tecniche per il sostegno alla produzione e alla distribuzione cinematografica, definisce “**film di ricerca**” il film **dotato di caratteristiche estetiche e artistiche innovative o sperimentali**, giudicato tale dalla Commissione per la cinematografia sulla base di specifici parametri che la Commissione individua nella prima seduta utile di ogni esercizio finanziario, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

“**Documentario**” è l’opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su **avvenimenti, luoghi o attività reali**, anche mediante immagini di repertorio, ed in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzata nelle forme e nei modi che saranno precisati nei decreti ministeriali attuativi del provvedimento.

Per “**opera prima**” si intende il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente, né insieme con un altro regista, alcun

lungometraggio – *che, tuttavia, come già anticipato, non viene definito dal provvedimento* – distribuito nelle sale cinematografiche.

Per “**opera seconda**” si intende il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o insieme con un altro regista, al massimo un solo altro lungometraggio distribuito nelle sale cinematografiche.

In base all’art. 2, co. 2, lett. c), del già citato DM 15 luglio 2015, per «**opera prima**» si intende un lungometraggio realizzato da un regista che non abbia mai realizzato opere, di tale tipologia, che abbiano ottenuto il nulla osta per la proiezione in pubblico o che siano usciti in sala cinematografica in un Paese estero, mentre per «**opera seconda**» si intende un lungometraggio realizzato da un regista che abbia già realizzato non più di un’opera, di tale tipologia, la quale abbia ottenuto il nulla osta per la proiezione in pubblico o sia uscita in sala cinematografica in un Paese estero.

Per “**opera di animazione**”, si intende l’opera costituita da immagini realizzate graficamente o animate per mezzo di ogni tipo di tecnica o di supporto.

Si tratta, sostanzialmente, della stessa definizione recata dall’art. 2, co. 4, del d.lgs. 28/2004.

Per “**opera audiovisiva di nazionalità italiana**” si intende l’opera audiovisiva che abbia i requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana (di cui all’art. 5).

Per “**opera audiovisiva di produzione internazionale**” si intende l’opera audiovisiva **originata da una impresa** di produzione cinematografica o audiovisiva **italiana e realizzata in collaborazione con imprese audiovisive di altri paesi (europei e non)** e avente gli ulteriori requisiti stabiliti dal DPCM che definirà la disciplina applicativa relativa al riconoscimento della nazionalità italiana alle opere cinematografiche, di cui all’art. 5, co. 2.

Si segnala sin d’ora che all’art. 6, nonché all’art. 15, si fa riferimento alle **opere realizzate in coproduzione internazionale**. Tuttavia, la relativa definizione non è presente nel testo in esame.

*Sembrerebbe pertanto opportuno inserire nel testo la definizione di “opera realizzata in coproduzione internazionale”, anche al fine di evidenziare la differenza con la definizione di “opera audiovisiva di produzione internazionale”.*

### **Definizioni riguardanti le sale**

Con riferimento alle sale, rispetto all’art. 2 del d.lgs. 28/2004 si confermano - in un caso con modifiche - le definizioni di sala cinematografica e sala d’essai.

Quanto alla definizione di sala della comunità ecclesiale o religiosa, la stessa è presente all’art. 27 del testo in esame.

Per “**sala cinematografica**” si intende qualunque spazio, al chiuso o all’aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico.

Si tratta della stessa definizione recata dall’art. 2, co. 8, del d.lgs. 28/2004.

Per “**sala d’essai**” si intende la sala cinematografica che nel corso dell’anno ha una **programmazione maggioritaria di film d’essai**, variabile sulla base del numero di abitanti del comune e degli schermi attivi di cui dispone. I criteri per la programmazione qualificata delle sale d’essai sono stabiliti con **decreto** del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, *per la cui emanazione non è indicato un termine*.

Il testo vigente dell’**art. 2, co. 9, del d.lgs. 28/2004** prevede che per sala d’essai si intende la sala cinematografica il cui **titolare si impegna, per almeno 2 anni, a proiettare film d’essai o equiparati<sup>4</sup> per almeno il 70% dei giorni** di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al 50% per le sale e le multisale con meno di 5 schermi ubicate in comuni con meno di 40.000 abitanti. All’interno della quota, almeno la **metà dei giorni di programmazione** deve essere riservata alla proiezione di **film di produzione italiana o dei paesi UE**.

Ai sensi dell’art. 19, co. 3, lett. c), dello stesso d.lgs. 28/2004, agli esercenti delle sale d’essai sono concessi **premi**, tenendo conto della qualità della programmazione complessiva di film riconosciuti di nazionalità italiana.

Rispetto alla definizione recata dall’art. 2, co. 9, del d.lgs. 28/2004, dunque, il testo in esame enuncia alcuni principi, di cui affida la declinazione ad una norma secondaria. Presumibilmente, l’intento è quello di introdurre elementi di maggiore flessibilità.

Per completezza, si ricorda che nel corso della discussione presso il Senato (seduta del [28 settembre 2016](#)), il Governo ha accolto l’[odg G2.200](#) che lo ha impegnato a valutare la possibilità di adottare una **definizione di “sala d’essai”** nella quale si stabilisce che ad essa corrisponde una sala cinematografica che **programma film d’essai per almeno il 70% delle settimane<sup>5</sup>** di effettiva programmazione cinematografica annuale, e in cui la **quota di programmazione è ridotta al 50% per sale e multisale con meno di cinque schermi** ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti, nonché che, all’interno delle medesime percentuali, quota

---

<sup>4</sup> In base all’art. 2, co. 6, lett. b), c) e d), del d.lgs. 28/2004, sono **equiparati ai film d’essai**, ai fini dell’ammissione ai benefici (v. *infra*): i film d’archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche pubbliche e private finanziate dallo Stato, ed i film prodotti dal Centro sperimentale di cinematografia; i film ai quali sia stato rilasciato l’attestato di qualità (di cui all’art. 17); i film inseriti nelle selezioni ufficiali di festival e rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale. A seguito dell’art. 1, co. 332, della L. 208/2015 – che ha abrogato la lett. a) del medesimo co. 6 - non sono, invece, più equiparati i film che abbiano avuto il riconoscimento di film di interesse culturale.

<sup>5</sup> Nella premessa dell’odg si evidenziava che il calcolo della percentuale maggioritaria di film d’essai dovrebbe avvenire su base settimanale e non giornaliera, in modo da “porre rimedio alla tendenza che aiuta il cinema d’essai a singhiozzo, non nei giorni di maggior afflusso del pubblico, come in particolare nell’arco del fine settimana quando la programmazione è basata esclusivamente su prodotti commerciali di largo consumo”.

parte dei giorni di programmazione è riservata alla proiezione di film di produzione italiana o di paesi dell'Unione europea.

### ***Definizioni riguardanti le imprese***

Con riferimento alle imprese, rispetto all'art. 3 del d.lgs. 28/2004, si registra l'ampliamento delle definizioni già presenti e l'inserimento di nuove definizioni.

In particolare, per "**impresa cinematografica o audiovisiva**" si intende l'impresa che opera nei settori:

- della **produzione** cinematografica o audiovisiva;
- della **distribuzione** cinematografica o audiovisiva **in Italia o all'estero**;
- della **produzione esecutiva** cinematografica o audiovisiva;
- della **post-produzione** cinematografica o audiovisiva;
- dell'**editoria** audiovisiva;
- dell'**esercizio** cinematografico.

L'art. 3 del d.lgs. 28/2004 fa riferimento alle imprese cinematografiche di produzione, di distribuzione, di esportazione, di esercizio e di industria tecnica<sup>6</sup>.

Per "**impresa cinematografica o audiovisiva italiana**" si intende l'impresa operante nei settori sopra indicati che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia.

La definizione appare funzionale a precisare l'ambito delle agevolazioni – soprattutto fiscali, di cui agli artt. 15-22 – concesse alle imprese cinematografiche dal disegno di legge in esame. In particolare, viene considerata "impresa italiana" anche quella che, pur non avendo sede legale e domicilio fiscale in Italia, sia tuttavia soggetta a tassazione in Italia (tipicamente, in virtù di convenzioni fiscali internazionali e, in particolare, di convenzioni contro le doppie imposizioni).

All'impresa italiana è **equiparata**, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità in un **altro paese UE**, che abbia una **filiale**, agenzia o succursale **in Italia**, che qui **svolga prevalentemente la sua attività** e che sia **soggetta a tassazione in Italia**.

Per "**impresa cinematografica o audiovisiva non europea**" si intende l'impresa operante nei settori sopra indicati che, indipendentemente dal luogo in

---

<sup>6</sup> In base all'art. 12, co. 2, del [DM 15 gennaio 2016](#), per **industria tecnica cinematografica** si intende **l'impresa specializzata che offre lavorazioni e servizi alle imprese di produzione e distribuzione cinematografica**, con riguardo, tra gli altri, ai seguenti settori operativi: teatri di posa; noleggio di attrezzature e mezzi tecnici di ripresa; automezzi specializzati di servizio alle riprese cinematografiche; stabilimenti di sviluppo e stampa; montaggio, post-produzione ed effetti speciali; produzione di dvd da pellicola; sincronizzazione; sonorizzazione e mixage; restauro di prodotti filmici e servizi ausiliari.

cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia **collegata** ad un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell'UE o da essa **controllata**.

In mancanza di precisazioni nella disposizione in commento, le nozioni di "collegamento" e "controllo" societario sembra si possano rinvenire nelle nozioni generali dell'**art. 2359 del codice civile**, ai sensi del quale sono società **controllate**:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate **collegate** le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Per "**impresa di produzione o distribuzione cinematografica indipendente**" si intende l'impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva che possenga i requisiti previsti – con riferimento ai produttori indipendenti – dall'art. 2, co. 1, lett. *p*), del d.lgs. 177/2005, ossia non essere controllati da o collegati a emittenti, o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente.

A differenza delle definizioni recate dall'art. 1, co. 2, lett. *s*) e *t*), del [DM 15 luglio 2015](#) (relative, rispettivamente, alle imprese di produzione cinematografica indipendenti e alle imprese di distribuzione cinematografica indipendenti), si prevedono, dunque, gli stessi requisiti sia per le imprese di produzione che per quelle di distribuzione.

Nel DM citato, infatti, si definisce **impresa di produzione cinematografica indipendente** l'impresa di produzione che eserciti l'attività di produzione in forma esclusiva o prevalente e che: 1) non sia controllata da o collegata a emittenti televisive; 2) per un periodo di tre anni non destini almeno il novanta per cento della propria produzione ad una sola emittente. Si definisce, invece, **impresa di distribuzione cinematografica indipendente** l'impresa di distribuzione cinematografica con sede legale e domicilio fiscale in Italia, ovvero impresa equiparata, che non sia controllata da o collegata a emittenti televisive nazionali o internazionali.

Per "**emittente televisiva nazionale**" si intende un **fornitore di servizi di media audiovisivi lineari**, su frequenze terrestri o via satellite, anche ad accesso condizionato, **avente ambito nazionale**. In particolare, la definizione richiama le lett. *l*) ed *u*) dell'art. 2, co. 1, del d.lgs. 177/2005.

Al riguardo si ricorda che l'**art. 2, co. 1, lett. a**), del d.lgs. 177/2005 definisce "**servizio di media audiovisivo**" un servizio che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore

di servizi di media<sup>7</sup> e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi per informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazione elettroniche.

Per servizio di media audiovisivo si intende, dunque, o la **radiodiffusione televisiva**<sup>8</sup> – definita anche, in base alla **lett. ñ)** dello stesso co. 1, “**servizio di media audiovisivo lineare**”, ossia servizio di media audiovisivo per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi – o un **servizio di media audiovisivo a richiesta** – definito anche, in base alla **lett. m)** dello stesso co. 1, “**servizio di media audiovisivo non lineare**”, ossia un servizio di media audiovisivo per la visione di programmi al momento scelto dall’utente e su sua richiesta, sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media.

La **lett. ñ)** dello stesso co. 1 definisce “**emittente**” un fornitore di servizi di media lineari – diverso dall’emittente televisiva analogica di cui alla lett. *aa)*, peraltro non più ormai esistente in Italia, e dall’emittente radiofonica di cui alla lett. *bb)* - mentre la **lett. u)** definisce “**ambito nazionale**” l’esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all’ambito locale<sup>9</sup>.

Si ricorda, inoltre, che la **lett. r)** dello stesso co. 1 definisce “**accesso condizionato**”, ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l’accesso al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore dello stesso servizio.

### ***Ulteriori definizioni***

Per “**fornitore di servizi di media audiovisivi su altri mezzi**” si intende un fornitore di servizi di media audiovisivi, lineari o non lineari, su **mezzi di comunicazione elettronica diversi da quello televisivo**.

Per “**fornitori di servizi di hosting**” si intendono i prestatori dei servizi della società dell’informazione consistenti nella memorizzazione delle informazioni fornite da un destinatario del servizio.

Al riguardo, si richiama l’art. 16 del d.lgs. 70/2003.

La disposizione richiamata prevede, in particolare, che nella prestazione di un servizio della società dell’informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che lo stesso prestatore:

---

<sup>7</sup> In base alla lett. *b)* del medesimo co. 1, il “**fornitore di servizi di media**” è la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della **scelta del contenuto audiovisivo** del servizio di media audiovisivo e la determinazione delle **modalità di organizzazione**.

<sup>8</sup> Si tratta, in particolare, di televisione analogica e digitale, trasmissione continua in diretta - quale il *live streaming* -, trasmissione televisiva su Internet - quale il *webcasting* - e video quasi su domanda, quale il *near video on demand*.

<sup>9</sup> In base alle lett. *v)* e *z)* del medesimo co. 1, si definiscono “ambito locale radiofonico”, l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a una copertura massima di quindici milioni di abitanti, e “ambito locale televisivo”, l’esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50% della popolazione nazionale.

a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;

b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

Tali disposizioni non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

Per "**cineteca**" si intende un soggetto con personalità giuridica, sede legale e domicilio fiscale in Italia, che svolge attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, "fruizione" e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

*Con riguardo alla formulazione del testo, atteso che la fruizione riguarda l'utente, si valuti l'opportunità di sostituire le parole "fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo" con le parole "valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, anche a fini di fruizione".*

Per "**Film Commission**" si intende una istituzione, riconosciuta da ciascuna regione o provincia autonoma, che persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo e fornisce supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e, a titolo gratuito, alle amministrazioni competenti nel territorio di riferimento.

Su quest'ultimo argomento interviene l'art. 4 del testo in esame.

*Al riguardo, dunque, potrebbe essere opportuno limitarsi in questa sede a indicare solo la definizione di Film Commission, inserendo nell'art. 4 tutto ciò che attiene alle funzioni della stessa.*

## **Articoli 4 e 10** **(Funzioni dello Stato e delle regioni)**

Gli articoli 4 e 10 individuano, i compiti, rispettivamente, delle regioni e dello Stato in materia di cinema e audiovisivo. Ulteriori compiti sono affidati allo Stato dagli articoli 31 e 37.

Preliminarmente, si segnala che, mentre l'art. 4 è inserito nel Capo I, Disposizioni generali, l'art. 10 è inserito nel Capo II, Organizzazione.

*Si valuti, dunque, l'opportunità di riportare in un unico Capo i due articoli, recanti disposizioni simmetriche.*

L'**articolo 10** - raffrontabile con l'art. 1, co. 4, del d.lgs. 28/2004 - definisce le funzioni statali, attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Al Ministero spetta, in particolare, anche in raccordo con altri Ministeri:

- promuovere, coordinare e gestire le iniziative finalizzate allo **sviluppo** della **produzione cinematografica** e delle **opere audiovisive** e della loro **distribuzione e diffusione in Italia e all'estero**;
- curare l'**attuazione di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva** e svolgere – anche mediante accordi con l'Agenzia nazionale del turismo ([ENIT](#)) – attività di **promozione dell'immagine dell'Italia**, attraverso il cinema e l'audiovisivo, **anche a fini turistici**;
- concorrere a definire la posizione italiana nei **rapporti con le istituzioni UE e con quelle internazionali** in materia di promozione dell'industria cinematografica e della produzione audiovisiva;
- curare i **rapporti con le altre istituzioni pubbliche** (Ministeri, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, regioni, enti locali, altre) e **private**;
- **promuovere la formazione** e favorire il **riconoscimento dei percorsi formativi** seguiti e delle professionalità acquisite nel settore cinematografico e audiovisivo; nello specifico, si tratta di promuovere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, **programmi di educazione all'immagine nelle scuole** di ogni ordine e grado con riferimento, in particolare, al **potenziamento delle competenze nei linguaggi audiovisivi**, sia sul piano dell'acquisizione delle conoscenze e delle capacità critiche, sia in relazione all'utilizzo delle relative tecniche, nonché attività di **formazione specifica** nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo **negli istituti e nelle scuole di alta formazione professionale**.

Inoltre, a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo

istituito dall'art. 13, promuovere **corsi di formazione nelle discipline del cinema e dell'audiovisivo nelle scuole** di ogni ordine e grado.

Per tale ultimo aspetto si richiama l'art. 1, co. 7, lett. c) ed f), della L. 107/2015.

L'art. 1, co. 7, lett. c) ed f), della L. 107/2015 ha inserito fra gli obiettivi del potenziamento dell'offerta formativa il potenziamento delle competenze, fra l'altro, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini.

Per completezza, si ricorda che lo stesso art. 1, co. 180 e 181, lett. g), ha delegato il Governo ad emanare decreti legislativi volti, fra l'altro, alla valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e a sostenere la creatività connessa alla sfera estetica.

Si ricorda, infine, che il 4 febbraio 2016 i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dei beni e delle attività culturali e del turismo hanno siglato un protocollo di intesa per la promozione del teatro e del cinema nella scuola. [Qui](#) il comunicato stampa presente sul sito del MIUR.

*Poiché l'art. 27, co. 1, lett. i), definisce esattamente la quota del Fondo per il cinema e l'audiovisivo da destinare alle finalità dell'art. 1, co. 7, lett. c) ed f), della L. 107/2015 – peraltro utilizzando con più precisione i termini della stessa L. 107/2015 – si valuti l'opportunità, a fini di snellimento del testo, di sopprimere, all'art. 10, co. 1, lett. h), le parole da “nonché” fino alla fine del comma.*

- svolgere, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, anche avvalendosi della società [Istituto Luce Cinecittà](#) srl, **attività di indirizzo sui programmi di internazionalizzazione dell'industria cinematografica e audiovisiva** italiana e coordinarne l'attuazione.

Dal 16 al 20 ottobre 2015, durante la Festa del Cinema di Roma, si è svolta la prima edizione di [MIA](#), nuovo Mercato Internazionale dell'Audiovisivo, promosso dal Mibact e da Istituto Luce – Cinecittà e sostenuto dal Ministero dello sviluppo economico e da ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

[Qui](#) maggiori informazioni.

Inoltre, il 20 luglio 2016 è stato inaugurato a **Pechino l'Ufficio di rappresentanza dell'audiovisivo italiano**, organizzato da ICE e ANICA. Come si legge nel [comunicato stampa del Mibact](#), il nuovo Ufficio avrà il compito di aiutare le produzioni cinesi a investire in Italia e sostenere i produttori italiani nei loro investimenti in Cina;

- svolgere le attività finalizzate all'attrazione di investimenti esteri nel territorio italiano nei settori cinematografico e audiovisivo;
- sostenere la **diversità delle forme di espressione** e di diffusione cinematografica, audiovisiva e multimediale;

- nel settore della produzione, garantire il rispetto degli **obblighi sociali** da parte dei beneficiari dei contributi.  
*Potrebbe essere opportuno chiarire a quale tipologia di obblighi ci si riferisca e la ragione per la quale si faccia riferimento solo al settore della produzione;*
- sostenere la creazione e la modernizzazione delle **sale cinematografiche**, l'adattamento delle industrie tecniche alle evoluzioni tecnologiche e l'innovazione tecnologica nel settore cinematografico e dell'audiovisivo;
- procedere al **riconoscimento della nazionalità italiana** dei film e delle produzioni audiovisive;
- svolgere attività di **studio** e di analisi del settore cinematografico e audiovisivo, e **valutazioni di impatto delle politiche** pubbliche – evidentemente negli stessi ambiti – del Ministero stesso.

Rispetto alla legislazione vigente, le competenze del Ministero appaiono descritte più dettagliatamente, in particolare, facendo esplicito riferimento alla promozione dell'immagine del Paese, all'attrazione di investimenti esteri, alla promozione della formazione.

L'**articolo 4** dispone, anzitutto, che le **regioni** e le **province autonome** di Trento e di Bolzano **concorrono** alla **promozione** e alla **valorizzazione** delle attività cinematografiche e audiovisive, secondo i rispettivi statuti e **sulla base della propria legislazione**, attraverso progetti di catalogazione, digitalizzazione e conservazione, anche a fini educativi e culturali, del **patrimonio filmico e audiovisivo**, anche tramite mediateche – *la cui definizione non è presente all'art. 2* – e cineteche e **anche in rete con l'archivio della Cineteca nazionale**.

Inoltre, le stesse regioni e province autonome sostengono l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva anche attraverso **convenzioni con le banche**, per favorire l'**accesso al credito a tasso agevolato**.

L'art. 19, co. 6, del d.lgs. 28/2004 dispone che le regioni, le province e i comuni possono attivare specifiche iniziative di sostegno alle produzioni cinematografiche che vengono realizzate nei territori di propria competenza.

Inoltre, l'art. 4 introduce a livello legislativo statale il riferimento alle **Film Commission**, finora oggetto solo di interventi normativi regionali e delle province autonome.

In particolare, dispone che **lo Stato - senza nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica - **riconosce il ruolo e l'attività delle Film Commission** previste dagli ordinamenti regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei requisiti stabiliti, oltre che a livello nazionale, a livello "europeo e internazionale".

*Occorrerebbe chiarire il riferimento al “rispetto dei requisiti stabiliti a livello (...) europeo e internazionale”. In particolare, occorrerebbe chiarire se il termine “requisiti” tiene luogo del termine “normativa”, con riguardo al rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato (v. infra, art. 12).*

Stabilisce, inoltre, che, attraverso le *Film Commission*, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono la promozione del territorio sostenendo lo **sviluppo economico, culturale e linguistico dell’industria audiovisiva**. A questo fine, le *Film Commission* possono promuovere attività dirette a rafforzare l’attrattività del territorio per lo sviluppo di iniziative cinematografiche o audiovisive, sostenere le iniziative che si svolgono sullo stesso territorio, nonché la formazione artistica, tecnica e organizzativa di operatori ivi residenti, offrire assistenza amministrativa e logistica alle imprese.

*Dal punto di vista della formulazione del testo, al comma 4, primo periodo, dopo le parole “sviluppo economico, culturale e linguistico dell’industria” occorrerebbe aggiungere le parole “cinematografica e”. Analogamente, al secondo periodo, dopo le parole “e logistica alle imprese” occorrerebbe aggiungere le parole “cinematografiche e”.*

Alle stesse *Film Commission* può essere affidata la **gestione di appositi fondi di sostegno economico al settore**, stanziati tramite la regione o la provincia autonoma, derivanti anche da fondi europei. Le modalità tecniche di gestione e di erogazione dei fondi sono definite dalle regioni e dalle province autonome, nel rispetto della normativa europea e secondo indirizzi e parametri generali definiti con **decreto** del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da emanare entro **120 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, previa **intesa con la Conferenza Stato-regioni**.

Come già detto, ulteriori funzioni sono attribuite alle *Film Commission* dall’art. 2 del provvedimento in esame.

Sulle *Film Commission*, presenti in diverse regioni d’Italia e nelle province autonome, dalle quali sono generalmente sovvenzionate, si vedano le apposite sezioni presenti nei Rapporti Mercato e industria del cinema in Italia del [2011](#) e del [2013](#), quest’ultimo [coeditato per la prima volta dalla Direzione generale per il cinema del Mibact e dall’ente dello spettacolo](#).

Si veda, inoltre, la sezione su *Italian Film Commissions* presente nel medesimo Rapporto riferito al [2014](#).

Infine, prevede che le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative disposizioni attuative.

## **Articolo 5** **(Nazionalità italiana delle opere)**

L'**articolo 5** – raffrontabile con l'art. 5 del d.lgs. 28/2004 – disciplina l'attribuzione della nazionalità italiana alle opere, individuando i parametri e demandando ad un DPCM la definizione dei criteri e delle modalità applicative.

A legislazione vigente, anche le modalità applicative per il riconoscimento della nazionalità italiana sono individuate direttamente dall'art. 5 del d.lgs. 28/2004.

In particolare, dispone che i parametri da considerare per l'attribuzione alle opere cinematografiche ed audiovisive della nazionalità italiana sono i seguenti:

- **nazionalità italiana o di un altro paese dell'UE** di regista, autore del soggetto, sceneggiatore, maggioranza degli interpreti principali, interpreti secondari, autore della fotografia, autore del montaggio, autore della musica, autore della grafica, scenografo, costumista.  
*Occorrerebbe chiarire se anche per gli interpreti secondari valga il criterio della maggioranza.*
- **ripresa sonora diretta** integralmente o principalmente **in lingua italiana o in dialetti italiani**. Nel caso di opere italiane ambientate, anche in parte, in regioni italiane in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute (art. 2 della L. 482/1999<sup>10</sup>), o nelle quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate alla lingua italiana;
- componenti della **troupe** che siano fiscalmente residenti e soggetti a **tassazione in Italia**;
- **riprese** effettuate principalmente in Italia;
- utilizzo di **teatri di prosa** siti in Italia;
- **post-produzione** svolta principalmente in Italia.

Per quanto concerne l'equiparazione alla lingua italiana dei dialetti italiani, nonché delle lingue delle minoranze linguistiche riconosciute, si sancisce a livello legislativo l'equiparazione già prevista, a livello secondario, dall'art. 1 del [D.I. 22 febbraio 2013](#), adottato ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 177/2005 e relativo ai criteri di qualificazione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana e alle relative quote di riserva (più ampiamente, v. scheda art. 34).

Inoltre, fra i soggetti che devono avere nazionalità italiana o di un altro paese dell'UE viene inserito l'autore della grafica.

---

<sup>10</sup> Si tratta delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Non vi sono, invece, riferimenti all'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali (requisito richiesto dall'art. 5, co. 1, del d.lgs. 28/2004).

L'articolo in esame, inoltre, affida ad un **DPCM**, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo (di cui l'art. 11 prevede l'istituzione, in sostituzione della sezione competente per il cinema della Consulta dello spettacolo) e previo **parere della Conferenza Stato-regioni**, la definizione delle modalità applicative, compresi il **valore di ciascun parametro**, la **soglia minima di punteggio** e le **procedure** per il riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera, tenendo conto delle specificità tecniche delle singole tipologie di opere (finzione, documentario o animazione).

Ulteriori contenuti del DPCM sono individuati – come già visto – nell'art. 2, relativamente alla definizione di opera audiovisiva di produzione internazionale, nonché nell'art. 6 del provvedimento in esame, con riguardo ai requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana anche per opere in coproduzione internazionale.

*Sembrerebbe, dunque, opportuno inserire un riferimento esplicito a tali contenuti anche nel testo dell'art. 5.*

## **Articolo 6** **(Nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale)**

L'**articolo 6** – raffrontabile con l'art. 6 del d.lgs. 28/2004 – disciplina l'**attribuzione della nazionalità italiana alle opere cinematografiche e audiovisive realizzate in coproduzione internazionale**, affidando – come già accennato – al DPCM di cui all'art. 5 la definizione delle procedure e dei requisiti per il relativo riconoscimento, nonché dei casi di revoca e di decadenza.

A legislazione vigente, i requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere realizzate in coproduzione sono individuati direttamente dall'art. 6 del d.lgs. 28/2004.

In particolare, dispone che la nazionalità italiana può essere riconosciuta alle opere realizzate in coproduzione con imprese estere in base agli **accordi internazionali di reciprocità**.

[Qui](#) la pagina dedicata, sul sito del Mibact, agli accordi di coproduzione cinematografica.

**In mancanza di accordo di coproduzione internazionale**, si prevede che:

- per le **opere cinematografiche**, la compartecipazione fra imprese italiane e straniere può essere **autorizzata** (si intenderebbe, ai fini del riconoscimento della nazionalità italiana) **con decreto** del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per **single iniziative di elevato valore culturale e imprenditoriale**;
- per le **opere audiovisive**, la nazionalità italiana può essere riconosciuta a opere realizzate in associazione produttiva fra imprese italiane “aventi i requisiti stabiliti dall'articolo 5 e dal decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo” e imprese straniere. Al riguardo, si stabilisce sin da subito che:
  - la **quota dei diritti di proprietà delle imprese italiane non deve essere complessivamente inferiore al 20%** e deve includere, in ogni caso, i diritti di sfruttamento per il territorio italiano;
  - la percentuale di spesa effettivamente e direttamente sostenuta dalle imprese italiane deve essere almeno pari a quella di proprietà dei diritti.

*Si segnala che l'art. 5 disciplina i requisiti delle opere, e non delle imprese.*

Rispetto al quadro normativo vigente, le principali novità riguardano, in mancanza di accordo di coproduzione internazionale, la limitazione della possibilità di ottenere il riconoscimento della nazionalità italiana per opere cinematografiche in coproduzione alle sole iniziative di **elevato** valore culturale e imprenditoriale, la contestuale eliminazione del previo parere della Commissione per la cinematografia, e la soppressione del limite minimo (pari al 20% del costo

del film) della quota di partecipazione delle imprese cinematografiche italiane a coproduzioni con imprese di paesi non appartenenti all'UE.

Al contempo, per le opere audiovisive, si prevede una percentuale minima di proprietà dei diritti da parte delle imprese italiane, cui deve corrispondere analoga percentuale di spesa.

Infine, l'articolo rinvia, per gli aspetti già sopra indicati, al DPCM di cui all'art. 5.

## **Articolo 7** **(Tutela e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo – Cineteca nazionale)**

L'**articolo 7** – raffrontabile con l'art. 24 del d.lgs. 28/2004 – disciplina il **deposito delle opere presso la Cineteca nazionale** e il loro utilizzo, demandando ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo la definizione delle modalità applicative.

In particolare - individuando una prima condizione - dispone che, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal provvedimento in esame, l'impresa di produzione, ultimata l'opera, ne deposita una copia, anche digitale, presso la **Cineteca nazionale**. Il mancato deposito comporta la decadenza dai benefici concessi.

La **Cineteca nazionale** – attualmente, uno dei due settori in cui si articola la Fondazione di diritto privato Centro Sperimentale di Cinematografia - è stata istituita dall'art. 33 della L. 958/1949<sup>11</sup>.

Da ultimo, l'art. 24, co. 1, del d.lgs. 28/2004 ha disposto l'obbligo del deposito presso la Cineteca nazionale, ad ultimazione del film, di una copia positiva nuova conforme al negativo del film (riconosciuto di nazionalità italiana o equiparato), che non abbia effettuato passaggi in sale cinematografiche, a pena di non ammissione ai benefici previsti.

Il co. 2 del medesimo art. 24 ha previsto che, per i film riconosciuti di interesse culturale – categoria non più contemplata dal provvedimento in esame –, l'impresa consegna alla Cineteca nazionale una copia negativa del film, sempre a pena di non ammissione ai benefici previsti.

Più ampiamente, sulla Cineteca nazionale, v. scheda art. 27.

Inoltre – riproducendo quanto attualmente previsto dall'art. 24, co. 3, del d.lgs. 28/2004 – dispone che, per **proiezioni a scopo culturale e didattico**, organizzate direttamente o con altri enti culturali, la Cineteca nazionale, **trascorsi 3 anni** dall'avvenuta consegna, e **al di fuori di ogni finalità di lucro**, si avvale delle copie consegnate o di altre copie stampate a proprie spese, in deroga a quanto previsto dall'art. 10, secondo comma<sup>12</sup>, e dagli artt. 46<sup>13</sup> e 46-bis<sup>14</sup> della L. 633/1941, sulla protezione del diritto d'autore.

---

<sup>11</sup> La L. 958/1949 è stata poi abrogata dall'art. 28 del d.lgs. 28/2004.

<sup>12</sup> Le parti indivise di opere di più autori si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.

<sup>13</sup> Relativo all'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, che ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta.

<sup>14</sup> In caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso per la comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite.

Prevede, altresì – riproducendo quanto attualmente previsto dall'art. 24, co. 4 e 5, del d.lgs. 28/2004 –, che il **Mibact** può avvalersi della copia acquisita dalla Cineteca nazionale per **proiezioni e manifestazioni cinematografiche** e internazionali in Italia e all'estero, **non aventi finalità commerciali**, nonché che il **patrimonio filmico** della Cineteca nazionale è **di pubblico interesse**.

[Qui](#) le informazioni sulle attività di diffusione culturale svolte dalla Cineteca nazionale.

La definizione delle **modalità applicative** è demandata ad un **decreto** del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro **120 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, acquisito il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo.

Allo stesso decreto è affidata anche la definizione delle modalità di costituzione – senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – di una **rete nazionale delle cineteche pubbliche**, cui possono aderire, secondo modalità e condizioni fissate dal medesimo decreto, le **cineteche private**, con particolare riferimento a quelle iscritte alla [Federazione internazionale degli archivi del film](#)<sup>15</sup>.

Lo scopo della rete è favorire la collaborazione e promuovere attività destinate alla valorizzazione del patrimonio filmico e alla diffusione della cultura cinematografica.

---

<sup>15</sup> Tra gli affiliati alla Federazione internazionale degli archivi dei film rientra la Cineteca nazionale.

## **Articolo 8** **(Valorizzazione delle sale cinematografiche e delle sale d'essai)**

L'**articolo 8** reca misure per la valorizzazione delle sale cinematografiche e delle sale d'essai, in particolare prevedendo la possibilità della non modificabilità della relativa destinazione d'uso.

*Occorrerebbe inserire il riferimento alle sale d'essai anche nella rubrica dell'articolo.*

In particolare, dispone, anzitutto, che la **dichiarazione di interesse culturale** può avere ad oggetto anche **sale cinematografiche e sale d'essai**.

Si tratta di una possibilità di fatto già prevista - come risulta anche dall'art. 28, co. 1, lett. a), del testo in commento - dall'art. 10, co. 3, lett. d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), che viene esplicitamente richiamato.

L'art. 10, co. 3, del d.lgs. 42/2004 stabilisce che sono considerati "**beni culturali**" i beni, a chiunque appartenenti, per i quali **sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale** di cui agli artt. 13 ss. Fra questi, la lett. d) fa riferimento a cose immobili e mobili che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la **storia** politica, militare, **della letteratura, dell'arte, della scienza**, della tecnica, dell'industria e della **cultura in genere**, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose.

In base all'art. 13, la **dichiarazione di interesse culturale** – che è adottata dal Ministero a conclusione di un **procedimento avviato dal soprintendente (anche su motivata richiesta della regione o di ogni altro ente territoriale interessato: art. 14)**<sup>16</sup> – accerta la sussistenza dell'interesse richiesto dall'art. 10, co. 3, ai fini della definizione di "bene culturale", assoggettando così il bene privato ai "**vincoli**" di tutela dettati dalla normativa, fra i quali **misure di protezione** (artt. 21 e ss) e **misure di conservazione** (artt. 29 e ss.).

Si segnala, peraltro, che già la [direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 26 agosto 2014](#), concernente il **censimento delle sale cinematografiche storiche**, nel considerare tali quelle già dichiarate di interesse culturale, o suscettibili di essere dichiarate tali – oltre che quelle esistenti almeno al 1° gennaio 1980, in quanto suscettibili di rientrare tra i destinatari delle misure di agevolazione fiscale di cui all'art. 6, co. 2-bis, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014)<sup>17</sup> – ha richiesto, "per le sale che non siano

---

<sup>16</sup> La dichiarazione è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto (art. 15).

<sup>17</sup> L'art. 6, co. 2-bis, del D.L. 83/2012 aveva concesso per il 2015 e il 2016 un credito d'imposta per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti almeno dal 1° gennaio 1980. Tale disposizione è stata successivamente abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'art. 1, co. 333, della L. 208/2015 (L. stabilità 2016) - fatte salve le procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge, avviate ai sensi del decreto

sottoposte a vincolo storico-artistico, di valutare l'opportunità di avviare, ove ne ricorrano i requisiti, l'istruttoria finalizzata alla dichiarazione di interesse culturale”.

Inoltre, dispone che le **regioni** e le province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre “**previsioni**”<sup>18</sup> **dirette a determinare la non modificabilità della destinazione d'uso delle sale** cinematografiche e delle sale d'essai dichiarate di interesse culturale.

In sede di **Conferenza unificata** è definita un'apposita **intesa** - *per il cui raggiungimento non viene indicato un termine* - diretta a stabilire le modalità e gli strumenti procedurali mediante i quali lo Stato, le regioni e i comuni concorrono nel conseguimento delle finalità indicate dall'articolo in esame.

Al riguardo si ricorda che, fra le misure di protezione, l'art. 21 del d.lgs. 42/2004 dispone che il **mutamento di destinazione d'uso** dei beni culturali è **comunicato al soprintendente** per le finalità di cui all'art. 20, co. 1, in base al quale i beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o **adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico** oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

---

attuativo (DM 12 febbraio 2015) - in relazione alla nuova disciplina in materia di credito di imposta spettante alle imprese di esercizio cinematografico recata dal co. 331, lett. e), della medesima L. 208/2015 (v. *infra* e la [scheda di lettura](#) relativa all'art. 1, commi 331-334 e 336, della L. 208/2015 presente nel Dossier predisposto dalla Camera e dal Senato).

<sup>18</sup> Il testo originario prevedeva, a tal fine, l'adozione di leggi delle regioni e delle province autonome.

**Articolo 9**  
**(Tutela delle minoranze linguistiche)**

L'**articolo 9** – introdotto dal Senato – dispone che, nell'attuazione della legge, la Repubblica assicura la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche di cui alla L. 482/1999 (si veda *ante*, scheda art. 2).

Dispone, inoltre, che, per promuovere la circolazione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive europee e straniere in Italia, e di impedire la formazione di fenomeni distorsivi della concorrenza (argomento sul quale interviene, in termini più generali, l'art. 31 del testo in esame), le stesse opere i cui diritti per la versione in lingua originale siano stati acquistati da un'impresa di distribuzione interessata alla trasmissione delle stesse in un territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche sopra indicate, possono essere ivi distribuite e trasmesse in lingua originale contestualmente alla prima uscita in sala nel paese di produzione e, in ogni caso, anche prima della loro prima uscita in sala in lingua italiana.

## **Articolo 11** **(Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo)**

L'**articolo 11** – introdotto dal Senato – **istituisce il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo**, in sostituzione della sezione cinema della Consulta per lo spettacolo.

Si tratterebbe, dunque, di un nuovo organismo parallelo al Consiglio superiore beni culturali e paesaggistici (di cui, da ultimo, all'art. 25 del Regolamento di organizzazione del Mibact emanato con DPCM 171/2014), organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici, che si riunisce congiuntamente con la Consulta dello spettacolo per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza di ambedue gli organi.

L'istituzione di questo nuovo organismo era stata annunciata nel [comunicato stampa del Mibact del 28 gennaio 2016](#), ma non era presente nel disegno di legge presentato al Senato.

### ***Funzioni***

Al Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo sono attribuiti compiti di **consulenza** e di **supporto** nella **elaborazione ed attuazione delle politiche di settore** e nella predisposizione di **indirizzi e criteri generali** relativi alla **destinazione delle risorse pubbliche** nello stesso ambito.

Più specificamente, nel settore del cinema e dell'audiovisivo il Consiglio, fra l'altro: svolge attività di **analisi**, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche di sostegno; formula **proposte** sugli indirizzi generali delle politiche e sui relativi interventi normativi e regolamentari, nonché in merito alle misure di contrasto alla pirateria cinematografica e audiovisiva; esprime **pareri** sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali, sui documenti di analisi predisposti dal Ministero e sui criteri di ripartizione delle risorse fra i diversi settori e sulle condizioni per la concessione dei contributi; **contribuisce** a definire la posizione del Ministero in merito ad accordi internazionali in materia di coproduzioni cinematografiche e di scambi nel settore, nonché in materia di rapporti con le istituzioni, anche sovranazionali; organizza **consultazioni periodiche** con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento del settore, sull'evoluzione delle relative professioni, nonché sulle relative condizioni di formazione e di accesso; emana **linee guida** cui deve attenersi il Ministero nella redazione delle relazioni analitiche e descrittive inerenti l'attività nel settore e delle relative analisi di impatto.

### **Composizione**

Il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo – che dura in carica **3 anni** – è composto da **11 componenti**, di cui:

- tre scelti dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore;
- otto personalità del settore – di cui due su designazione della Conferenza unificata –, caratterizzate da particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in ambito giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate dal Ministro nel rispetto del principio di equilibrio di genere. Fra queste, lo stesso Ministro nomina il **Presidente**.

*Occorrerebbe indicare la tipologia di atto con il quale si procederà alla nomina del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo.*

Il MIBACT **comunica i nominativi** dei componenti e del Presidente dell'organo **alle Commissioni parlamentari** competenti, allegando i relativi *curriculum*.

Ai componenti del Consiglio spetta solo il **rimborso** delle **spese** effettivamente sostenute.

Con **decreto** del Ministro, da emanare entro **30 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti il regime di **incompatibilità** dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio superiore.

Peraltro, si stabilisce sin d'ora che il Consiglio adotta un **regolamento interno** e che i pareri sono espressi, di norma, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ridotti a 10 in caso di urgenza. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Presso il Consiglio opera una **segreteria tecnica**, formata da personale in servizio presso il MIBACT. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento sono assicurate dallo stesso MIBACT fra quelle disponibili a legislazione vigente.

Dalla data del primo insediamento del nuovo organo è **soppressa la sezione cinema della Consulta per lo spettacolo**, le cui attribuzioni sono conseguentemente assegnate al Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo.

L'art. 1 del DPR 89/2007 - che ha riordinato gli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali sulla base di quanto disposto dall'art. 29 del D.L. 223/2006 (L. 248/2006) - ha attribuito la denominazione di **Consulta per lo spettacolo** al Comitato per i problemi dello spettacolo istituito dall'art. 1, co. 67, del D.L. 545/1996 (L.

650/1996)<sup>19</sup>. Alla Consulta - nominata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, che la presiede, e divisa in **cinque sezioni**, rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, ciascuna delle quali composta da **non più di sette componenti** - sono state attribuite **funzioni di consulenza e verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore** ed in particolare con riferimento alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse statali per il sostegno alle attività dello spettacolo.

Lo stesso DPR ha rimesso a un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali la definizione del numero dei componenti di ciascuna sezione, delle modalità di convocazione e funzionamento, nonché delle modalità di **designazione dei componenti da parte dei sindacati, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e da parte della Conferenza unificata**.

E', dunque, intervenuto il [DM 29 ottobre 2007](#) il cui art. 1 ha disposto, per quanto qui più interessa, che ciascuna sezione ha un **numero minimo di componenti pari a 5** (fermo restando il numero massimo di 7), costituiti da appartenenti a sindacati e associazioni di categoria, rappresentanti della Conferenza unificata, nonché dal Direttore generale competente per materia, che la presiede. In particolare, l'art. 2, co. 4, ha previsto che nella **sezione competente per il cinema** sono in ogni caso presenti – oltre a un rappresentante della Conferenza unificata – un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative: dei produttori cinematografici; degli esercenti di sale; dei distributori cinematografici; degli autori cinematografici; dei lavoratori dello spettacolo per il settore del cinema; dei critici cinematografici.

Da ultimo, l'art. 1 del [DM 10 febbraio 2014](#) ha confermato la composizione e i compiti della Consulta e ha disposto che i componenti durano in carica due anni.

I 7 [componenti](#) della sezione cinema della Consulta per lo spettacolo sono stati nominati, da ultimo, con DM 29 settembre 2014, con durata in carica fino al 28 settembre 2016.

---

<sup>19</sup> L'art. 1, co. 67, del D.L. 545/1996 è stato abrogato dall'art. 10 del DPR 89/2007.

## **Articolo 12** **(Obiettivi e tipologie di intervento)**

L'**articolo 12** individua le **tipologie di intervento finanziario dello Stato** finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo, demandando la definizione delle disposizioni tecniche applicative a decreti ministeriali e a DPCM, emanati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Prevede, inoltre, la predisposizione e la trasmissione alle Camere di una **relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi**.

Le tipologie di intervento sono suddivise in:

- incentivi e agevolazioni fiscali, attuati, in particolare, attraverso lo strumento del **credito di imposta**;
- **contributi automatici** alle imprese;
- **contributi selettivi** per determinate tipologie di opere o per determinate categorie di imprese;
- **contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva**.

Le **disposizioni tecniche applicative** – che contengono tutte le ulteriori specifiche necessarie e definiscono, per ogni tipologia di intervento, i limiti minimi di spesa sul territorio italiano – sono adottate nel rispetto delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato<sup>20</sup>.

Esse, inoltre, **devono perseguire gli obiettivi** dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese, incentivare la nascita e la crescita di nuovi autori e nuove imprese, incoraggiare l'innovazione tecnologica e manageriale, favorire modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute, promuovere il merito, il mercato e la concorrenza.

Per consentire il raggiungimento di tali obiettivi, le disposizioni prevedono, anche su richiesta del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, e sulla base di principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, che:

---

<sup>20</sup> La disciplina sugli aiuti di Stato è recata, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dal [Regolamento \(UE\) n. 1407/2013](#) della Commissione (del 18 dicembre 2013), relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Con il nuovo regolamento viene mantenuto il massimale di 200.000 euro per gli aiuti «*de minimis*» - non soggetti a notifica - che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro (tale massimale è di 100.000 euro per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi). Tra le modifiche introdotte (rispetto al previgente regolamento 1998/2006): le imprese che si trovano in difficoltà finanziarie non sono più escluse dallo scopo del regolamento e di conseguenza possono accedere agli aiuti *de minimis*; è stata semplificata e chiarita la definizione giuridica di impresa; a determinate condizioni, è possibile beneficiare - ai sensi del regolamento *de minimis* - di prestiti assistiti fino ad un milione di euro.

- il riconoscimento degli incentivi e dei contributi è subordinato a **condizioni ulteriori** relative:
  - ai **soggetti** richiedenti;
  - ai **rapporti negoziali** inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere;
  - alle esigenze delle **persone con disabilità**, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;
- anche in considerazione delle risorse disponibili, le imprese non indipendenti o le imprese non europee sono escluse da uno o più degli interventi previsti, ovvero alle stesse è applicata una diversa intensità di aiuto.

A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni applicative, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo predispone e trasmette alle Camere, **entro il 30 settembre di ciascun anno**, una **relazione** sullo stato di attuazione degli interventi, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie previste.

**Articolo 13**  
**(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo)**

L'**articolo 13** istituisce nello stato di previsione del Mibact, a decorrere dal 2017, il **Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo**, alimentato, a regime, con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore, e in cui confluiscono, per il 2017, le risorse del **Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche**, di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2004 (interamente, abrogato, come già detto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall'art. 39 del testo in esame).

In particolare, in base allo stesso art. 13, il nuovo Fondo è destinato al finanziamento:

- degli interventi previsti dagli artt. 15-27 (sommariamente già descritti nella scheda di lettura dell'art. 12). Si unificano, così, le attuali risorse del FUS per il cinema e del *tax credit*;
- del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, di cui all'art. 28;
- del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui all'art. 29.

Inoltre, come già evidenziato in precedente scheda, in base all'art. 10, co. 1, lett. *h*), a valere sulle risorse del medesimo Fondo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove corsi di formazione nelle discipline del cinema e dell'audiovisivo nelle scuole di ogni ordine e grado.

Infine, in base all'art. 30, il Fondo è destinato anche ad alimentare, nel 2017, la sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici.

*A tali finalità, peraltro, l'art. 13 non fa cenno.*

Il complessivo livello di finanziamento degli interventi è **parametrato annualmente all'11% delle entrate** effettivamente incassate dal bilancio dello Stato nell'anno precedente, **comunque in misura non inferiore a € 400 mln annui**, derivanti dal versamento delle imposte ai fini dell'imposta sul reddito delle società (**IRES**) e dell'imposta sul valore aggiunto (**IVA**) da parte dei soggetti che operano nei settori di attività relativi a: distribuzione cinematografica di video e programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso ad *internet*, telecomunicazioni fisse e mobili.

La relazione illustrativa all'A.S. 2287 sottolineava che, in tal modo, riprendendo il modello francese, si imposta un meccanismo di "autofinanziamento" del settore, reperendo le risorse necessarie per il sostegno al cinema e all'audiovisivo a valere su quota parte delle imposte dovute dagli operatori dello stesso settore.

Per l'esercizio 2017, al Fondo affluiscono, altresì - previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato -, le risorse finanziarie del **Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche** (allocate sulla contabilità speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa s.p.a.), e le eventuali risorse derivanti dalla restituzione di contributi già erogati a valere sul medesimo Fondo o su fondi in esso confluiti.

L'art. 12 del **d.lgs. 28/2004**, istituendo presso il Mibac il **Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche**<sup>21</sup>, ha disposto (co. 2) che al medesimo Fondo affluiscono le risorse finanziarie disponibili ed esistenti su determinati fondi, di cui ha contestualmente previsto la soppressione<sup>22</sup>.

Ha previsto, altresì (co. 7), che il Ministero **gestisce il Fondo** avvalendosi di appositi organismi e mediante la **stipula di convenzioni** con uno o più istituti di credito e che le risorse del Fondo sono versate su apposita **contabilità speciale**, intestata all'organismo affidatario del servizio. Fino al 31 dicembre 2006 la gestione del Fondo rimaneva affidata alla Banca nazionale del Lavoro – Sezione di credito cinematografico e teatrale spa (co. 8).

[Qui](#) le informazioni attualmente disponibili sul sito di Artigiancassa.

Nell'ambito dello stato di previsione del MIBACT, le risorse del **Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche** sono allocate su uno dei capitoli in cui si articola il **Fondo unico per lo spettacolo (FUS)** che, istituito dalla L.

<sup>21</sup> Il Fondo è destinato:

- al sostegno degli **investimenti** promossi dalle imprese cinematografiche **per la produzione** di opere filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale;
- alla corresponsione di **contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione**, anche per la realizzazione di versioni dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta;
- alla corresponsione di **contributi sugli interessi dei mutui** ed alla concessione di **contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche**, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonché per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;
- alla concessione di **mutui decennali a tasso agevolato** o contributi sugli interessi a favore delle **industrie tecniche cinematografiche**, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione;
- alla corresponsione di **contributi destinati ad ulteriori esigenze** del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.

<sup>22</sup> Si tratta di: fondo speciale e fondo particolare di cui, rispettivamente, all'art. 27 e all'art. 28 della L. 1213/1965; fondo di intervento di cui all'art. 2 della L. 819/1971; fondo di sostegno di cui all'art. 1 della L. 378/1980; fondo di garanzia di cui all'art. 16 del D.L. 26/1994 (L. 153/1994).

163/1985<sup>23</sup>, è, attualmente, il principale strumento di sostegno al settore della cinematografia (nonché al settore dello spettacolo dal vivo).

Si tratta, in particolare, per quanto qui interessa, del **cap. 8571**. Ulteriori risorse sono allocate sul cap. 8570 - Produzione cinematografica - e sul cap. 8573 – Promozione cinematografica (v. *infra*).

In base all'art. 2 della L. 163/1985, il FUS – il cui importo complessivo è stabilito annualmente dalla tab. C della legge di stabilità – è **ripartito tra i diversi settori** in ragione di **quote** che, **per le attività cinematografiche, non sono inferiori al 25%**.

Successivamente, però, l'art. 1, co. 1, del **D.L. 24/2003** (L. 82/2003) ha previsto che, in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'art. 117 Cost. fissasse i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla L. 163/1985, e **le aliquote di ripartizione annuale del FUS** dovevano essere **stabiliti con decreti del Ministro** per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare.

Da ultimo, il [DM 26 febbraio 2016](#), recante la ripartizione del FUS per il 2016, ha stabilito l'assegnazione alle attività cinematografiche del **19% del Fondo**.

Al Fondo confluiranno inoltre le somme - già stanziata per il finanziamento dei crediti d'imposta di cui agli articoli da 15 a 20 - che risultassero inutilizzate, limitatamente all'importo che sarà definito con decreto interministeriale (v. *infra*: art. 21).

Le **modalità di gestione** del Fondo sono definite con **DPCM**, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro **30 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge.

Lo stesso DPCM definisce le quote del Fondo destinate al finanziamento degli incentivi fiscali (di cui agli artt. 15-22) – che vanno ad incrementare le risorse già stanziata allo scopo (pari a circa € 166 mln dal 2017: cfr. art. 39, co. 2) –, da trasferire allo stato di previsione del MEF.

La relazione tecnica all'A.S. 2287 specificava, al riguardo, che il MEF rimane l'amministrazione competente per l'erogazione e il monitoraggio dei crediti di imposta.

Al **riparto** del Fondo fra le diverse tipologie di intervento si provvede, invece, con **decreto del Ministro** dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo: si stabilisce, però, fin da ora che **l'importo complessivo per i contributi** di cui agli artt. 26 e 27 dovrà oscillare **tra il 15% e il 18% del Fondo**.

---

<sup>23</sup> Le finalità del FUS consistono nel sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero.

A tali fini, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è autorizzato ad apportare con propri decreti, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa fra gli stanziamenti di bilancio interessati, relativi a Mibact e MEF. I decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

## **Articolo 14** **(Requisiti di ammissione e cause di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive)**

L'**articolo 14** – raffrontabile principalmente con l'art. 9 del d.lgs. 28/2004 – individua il principale requisito per l'ammissione ai benefici e le tipologie di opere escluse dalla stessa ammissione.

Sotto il primo profilo, conferma che l'ammissione ai benefici delle opere cinematografiche e audiovisive, fatta eccezione per gli incentivi fiscali di cui all'art. 19 (destinati ad attrarre in Italia investimenti cinematografici e audiovisivi), è subordinata al riconoscimento della **nazionalità italiana**.

Il requisito della nazionalità italiana è presente nell'art. 5, co. 1, del d.lgs. 28/2004.

I **casì di esclusione** devono essere individuati con **decreto** del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro **120 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, sentito il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo.

Sono peraltro già individuate le **tipologie delle opere da escludere**. Si tratta di:

- opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale;
- pubblicità televisive, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni. Al riguardo, si richiamano le definizioni recate dall'art. 2, co. 1, lett. *ee*)<sup>24</sup>, *ff*)<sup>25</sup>, *ii*)<sup>26</sup> ed *mm*)<sup>27</sup> del d.lgs. 177/2005;
- opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali;
- programmi di informazione e attualità;
- giochi, spettacoli di varietà, *quiz* e *talk show*;
- programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di gare e competizioni;

---

<sup>24</sup> **Pubblicità televisiva:** ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni.

<sup>25</sup> **Spot pubblicitario:** una forma di pubblicità televisiva a contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive, sia analogiche che digitali.

<sup>26</sup> **Televendita:** le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni.

<sup>27</sup> **Telepromozione:** ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica, sia analogica che digitale, nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti.

- trasmissione, anche in diretta, di eventi, compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi;
- programmi televisivi.

L'art. 9 del d.lgs. 28/2004 dispone che possono essere ammessi ai benefici i film che presentano qualità culturali o artistiche o spettacolari, oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, e che, nel caso di inquadrature di marchi e prodotti (comunque coerenti con il contesto narrativo), contengono un avviso che rende nota la partecipazione delle ditte produttrici degli stessi marchi e prodotti ai costi di produzione del film<sup>28</sup>.

L'accertamento dei requisiti è effettuato, dopo la visione del film, dalla sottocommissione per la promozione e per i film d'essai della Commissione per la cinematografia, di cui all'art. 8 dello stesso d.lgs.

Dispone, altresì, che non sono ammessi ai benefici i film prodotti esclusivamente dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici.

---

<sup>28</sup> Le modalità tecniche di attuazione del collocamento pianificato di marchi e prodotti nelle scene di un'opera cinematografica «*product placement*» sono state definite con [DM 30 luglio 2004](#), come modificato dal [DM 21 novembre 2005](#).

## **Articoli 15-22 e 40** **(Incentivi fiscali per il settore audiovisivo e cinematografico)**

Gli **articoli da 15 a 22** recano incentivi fiscali per il settore audiovisivo e cinematografico.

In particolare, con gli **articoli da 15 a 21** si intende ridisegnare, riconducendola ad unità sistematica, la **disciplina del tax credit**, ossia l'insieme dei crediti d'imposta in favore delle imprese che operano o investono nel settore di riferimento.

Si ricorda che i meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nel settore cinematografico sono stati introdotti inizialmente dalla legge finanziaria 2008 (L. 244/2007, co. 325-343) per tre anni. Tali agevolazioni (co. da 325 a 328 e da 330 a 337) sono state successivamente prorogate e rese quindi **permanenti** ad opera dell'art. 8 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), che le ha anche estese ai **produttori indipendenti di opere audiovisive** (le modalità applicative per tale estensione sono state poi definite con D.M. 5 febbraio 2015, pubblicato nella GU n. 70 del 25 marzo 2015).

In attuazione delle previsioni originarie sono stati adottati alcuni decreti ministeriali.

La **legge di stabilità 2016** (L. 208/2015) ha poi apportato numerose modifiche alla disciplina di tali crediti d'imposta, con particolare riferimento alla modulabilità delle relative aliquote.

Di recente, sul [sito del Mibact](#) è stata data notizia dell'adozione del D.I. n. 396 del 1° settembre 2016, *Disposizioni integrative e correttive in materia di crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo*, il cui testo sarà reso disponibile dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.

In primo luogo, i vigenti **commi 325 e 326** dell'art. 1 della menzionata legge finanziaria 2008 riconoscono un credito di imposta ai soggetti passivi IRES e ai titolari di reddito di impresa a fini IRPEF che non appartengono alla filiera del settore cinematografico ed audiovisivo (c.d. **tax credit esterno**). Il credito è concesso nella **misura massima del 40%** degli apporti in denaro effettuati:

- per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, di cui all'art. 5 del d.lgs. 28/2004;
- per la distribuzione delle stesse opere in Italia e all'estero.

Il credito è concesso entro il limite massimo di 1 milione di euro e purché sia rispettato il c.d. "requisito di territorialità" (obbligo di utilizzare l'80% di detti apporti nel territorio nazionale, impiegando manodopera e servizi italiani). L'obbligo di spesa sul territorio italiano, previsto tra i requisiti per l'accesso al **tax credit**, è riferito solo alla produzione, non essendo concretamente applicabile alla distribuzione all'estero.

Con il decreto ministeriale attuativo previsto dal co. 333 della L. 244/2007 è possibile differenziare le aliquote di agevolazione in relazione anche alla cumulabilità con le diverse misure dei benefici eventualmente spettanti, per la medesima opera, ai sensi di legge. La disciplina attuativa è contenuta nel D.M. 21 gennaio 2010.

Per le imprese interne alla filiera del cinema (c.d. **tax credit interno**) vengono invece riconosciuti, ai fini delle imposte sui redditi, **crediti di imposta differenziati** in varie percentuali e con determinati limiti massimi, a seconda che si tratti di imprese di

produzione cinematografica, di imprese di distribuzione cinematografica, ovvero di imprese di esercizio cinematografico.

In particolare, il **tax credit produzione** (art. 1, **co. 327, lett. a)**, L. 244/2007 e DM 7 maggio 2009) può essere chiesto dalle imprese di **produzione cinematografica**. Esso è pari ad **almeno il 15%** (ed al **massimo al 30%**) del costo complessivo di produzione, fino all'ammontare di € 6 mln per periodo d'imposta. Il credito d'imposta può essere concesso in relazione a opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, di cui all'art. 5 del d.lgs. 28/2004.

Il credito d'imposta per la produzione è riconosciuto, con aliquota massima del 20%, anche con riferimento all'apporto in denaro per la produzione di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale, ai sensi delle norme vigenti (art. 7 del citato d.lgs. 28/2004 e relativi decreti attuativi); in tal caso il limite massimo annuo è di € 1 mln per ciascun periodo d'imposta. In tale ipotesi il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese di distribuzione e alle imprese di esercizio cinematografico che abbiano agito mediante contratti di associazione in partecipazione (**co. 327, lett. b)**, **n. 3) e lett. c)**, **n. 2)**.

Il **tax credit distribuzione** (art. 1, **co. 327, lett. b)**, L. 244/2007 e D.M. 21 gennaio 2010) è riconosciuto alle imprese di distribuzione cinematografica, con un'aliquota massima **non superiore al 15%** delle spese sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di un'opera cinematografica, se riconosciuta di nazionalità italiana. Il limite massimo del beneficio è di € 2 mln annui.

L'aliquota di tale credito d'imposta, con riferimento alla distribuzione cinematografica internazionale, è determinata con decreto ministeriale. Anche per quanto riguarda quella nazionale, l'aliquota viene determinata in relazione ai piani distributivi che, per tipologia di opera o per modalità e tempi del piano distributivo, presentino maggiore difficoltà a raggiungere un pubblico vasto.

L'**art. 1, co. 327, lett. c)**, della L. 244/2007 concede un **credito d'imposta** anche in favore delle imprese **di esercizio cinematografico**.

L'aliquota massima (modulabile) **non può essere superiore al 40%** delle spese complessivamente sostenute per l'acquisizione e la sostituzione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, € 50.000; esso viene concesso anche per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche e dei relativi impianti e servizi accessori, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, avuto particolare riguardo all'esistenza o meno della sala cinematografica in data anteriore al 1° gennaio 1980 (cd. sale storiche).

L'ordinamento contempla inoltre il **tax credit** per la **produzione esecutiva dei film stranieri** (art. 1, co. 335, L. 244/2007 e D.M. 15 febbraio 2015), che spetta alle imprese di produzione esecutiva e post-produzione non in possesso di diritti sull'opera audiovisiva. Esso è concesso in relazione alla concreta realizzazione sul territorio italiano, su commissione di produzioni estere, di opere audiovisive, o parti di opera audiovisiva, di nazionalità diversa da quella italiana, che soddisfino specifici requisiti di eleggibilità culturale e che utilizzino prevalentemente manodopera italiana o dell'Unione Europea.

Il credito di imposta è concesso in misura pari al **25%** del costo di produzione della singola opera, fino all'ammontare massimo annuo di € 10 mln.

I co. 330-332 della menzionata legge finanziaria 2008 stabiliscono i limiti massimi degli apporti ammessi ai fini del calcolo dei crediti di imposta e alla partecipazione complessiva agli utili degli associati e le condizioni per il riconoscimento del credito d'imposta che, tra l'altro, può essere fruito a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film e previa attestazione, rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica, del rispetto delle condizioni richieste dalla legge. Il co. 337 stabilisce che i crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, non concorrono alla formazione del reddito ai fini fiscali, alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP e non rilevano ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili dalla base imponibile. Il co. 333 affida l'individuazione delle disposizioni applicative a un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

La legge di stabilità 2016 (art. 1, co. 331, lett. f), della L. 208/2015) ha abrogato il divieto di cumulabilità dei crediti d'imposta per la produzione, per la distribuzione e per l'esercizio a favore della stessa impresa, ovvero di imprese che facessero parte dello stesso gruppo societario, nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto.

Si rammenta, inoltre, che l'art. 20 del d.lgs. 60/1999 ha concesso agli **esercenti sale cinematografiche**, in **sostituzione degli abbuoni previsti ai fini dell'imposta sugli spettacoli**, un credito d'imposta, che viene erogato in **misura diversa** secondo l'**attività esercitata** dai predetti esercenti allo scopo di potenziare l'offerta cinematografica.

Le norme in esame riconducono nel medesimo testo normativo le seguenti **sei fattispecie di credito d'imposta nel settore cinematografico**:

- credito di imposta per le **imprese di produzione** (già art. 1, co. 327, lett. a), della L. 244/2007), all'**articolo 15**;
- credito di imposta per le **imprese di distribuzione** (già art. 1, co. 327, lett. b), della L. 244/2007), all'**articolo 16**;
- credito di imposta per le **imprese dell'esercizio cinematografico**, per le industrie tecniche e di post produzione (già art. 1, co. 327, lett. c), della L. 244/2007), all'**articolo 17**;
- credito di imposta per il **potenziamento dell'offerta cinematografica** (già art. 20 del d.lgs. 60/1999), all'**articolo 18**;
- credito di imposta per l'**attrazione in Italia di investimenti** cinematografici e audiovisivi (già art. 1, co. 335, della L. 244/2007), all'**articolo 19**;
- credito di imposta per imprese non appartenenti al settore del cinema e dell'audiovisivo che investono per la produzione e distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive (già art. 1, co. 325, della L. 244/2007), all'**articolo 20**.

In particolare, l'**articolo 15** riconosce alle imprese di **produzione cinematografica e audiovisiva** un **credito d'imposta non inferiore al 15% e non superiore al 30% del costo complessivo di produzione**, demandando ad

un **decreto** del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dello sviluppo economico, la definizione delle aliquote da riconoscere ai vari beneficiari nonché i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta ed il riconoscimento del credito (v. *infra*, art. 21).

Più nello specifico, l'aliquota del **30%** dovrà essere comunque prevista **per le opere cinematografiche. La medesima aliquota può essere prevista** in via prioritaria **per talune opere audiovisive**, ovvero:

- le opere in coproduzione internazionale e, congiuntamente, destinate a distribuzione su rete nazionale, nonché le opere audiovisive di produzione internazionale;
- le opere non realizzate in coproduzione internazionale ovvero che non siano di produzione internazionale;
- le opere in relazione alle quali il produttore indipendente mantiene la titolarità dei diritti in misura non inferiore al 30%, secondo le modalità stabilite dal summenzionato decreto ministeriale.

Si prevede, inoltre, che per le **altre opere audiovisive** l'aliquota è riconosciuta tenendo conto delle risorse disponibili e in considerazione degli obiettivi definiti dall'art. 12.

L'**articolo 16** ridisciplina il credito di imposta a favore delle imprese **di distribuzione cinematografica**.

In primo luogo viene **innalzato l'ammontare** del credito d'imposta; dall'attuale importo massimo del 15%, esso viene concesso in un **range** compreso **tra il 15 ed il 30%** delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.

Inoltre, in specifiche ipotesi, la **misura può essere elevata al 40%**.

Sono fissati i **criteri cui deve improntarsi la normativa secondaria** nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta.

In particolare, l'aliquota del **30%** è prioritariamente stabilita in relazione alle spese per la **distribuzione internazionale** ovvero in relazione alle spese per la distribuzione cinematografica di opere effettuata da società di **distribuzione indipendente**. Se le opere sono distribuite direttamente dallo stesso produttore indipendente, l'aliquota è elevata **fino al 40%**, purché le fasi della distribuzione siano gestite secondo le modalità tecniche e le disposizioni stabilite nelle norme attuative.

E' riconosciuto, altresì, il credito di imposta per le spese complessive di **distribuzione** di opere realizzate in **lingua diversa da quella italiana**, purché appartenente ad una **minoranza linguistica riconosciuta** (art. 2, L. 482/1999), sostenute nei territori delle regioni ove risiedono le stesse minoranze.

Si chiarisce, in particolare, che ai fini della determinazione dell'aliquota la normativa secondaria di attuazione dovrà attribuire tali benefici sulla base della

consistenza del gruppo linguistico nei territori in cui risiedono le minoranze riconosciute dalla legge.

Per quanto riguarda le **altre tipologie di opere ed imprese**, nella determinazione dell'aliquota si deve tenere conto di un insieme di fattori, tra cui la circostanza che **l'impresa di distribuzione cinematografica o audiovisiva o di editoria audiovisiva** sia o meno **indipendente**, ovvero sia o meno italiana o europea, nell'ottica di raggiungere gli obiettivi generali del provvedimento.

L'**articolo 17** ridisciplina il **credito di imposta** per le imprese di **esercizio cinematografico** e per le **industrie tecniche e di post-produzione**.

Spetta alle imprese di **esercizio cinematografico** un credito di imposta la cui aliquota è rideterminata rispetto alla vigente normativa, passando da un massimale del 40% ad un **importo modulabile** compreso **tra il 20 e il 40%**.

Tale aliquota si riferisce alle **spese complessivamente sostenute per**:

- la **ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico** delle sale cinematografiche e dei relativi **impianti e servizi** accessori;
- la **realizzazione di nuove sale**;
- il **ripristino di sale inattive**.

Alle **industrie tecniche e di post-produzione**, inclusi i **laboratori di restauro**, spetta, invece, un credito d'imposta in misura compresa **tra il 20 e il 30%** delle spese sostenute per **l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore**.

La determinazione dell'aliquota del credito d'imposta è affidata alle norme secondarie, tenendo conto fra l'altro della esistenza della sala cinematografica in data anteriore al 1° gennaio 1980 (cd. "sale storiche") con una formulazione che riprende quanto attualmente previsto dalle citate norme della legge finanziaria 2008.

L'**articolo 18** intende revisionare il **credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica**, attualmente disciplinato dall'art. 20 del d.lgs 60/1999.

Il credito d'imposta è riconosciuto attualmente agli esercenti per la programmazione delle opere cinematografiche nelle rispettive sale, con modalità e secondo importi definiti dalle norme di attuazione (D.M. 22 settembre 2000, n. 310); esso è commisurato ai corrispettivi del periodo di riferimento, al netto dell'IVA.

L'art. 1, co. 2, del DM 310/2000 differenzia la misura del credito d'imposta che spetta a:

- a) esercenti sale cinematografiche in genere (1%);
- b) esercenti sale cinematografiche *d'essai* e delle comunità religiose (7%);
- c) esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni di film di produzione nazionale e dell'Unione europea (3,5%);
- d) esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni di film d'interesse culturale nazionale (7%);

- e) esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni:
- 1) di soli cortometraggi (7%);
  - 2) di cortometraggi abbinati a lungometraggi come completamento di programma (0,5%);
- f) esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazione di film per ragazzi:
- 1) nazionali e/o dell'Unione europea (6,5%);
  - 2) di qualunque nazionalità (1%).

Nello specifico, al fine di **potenziare l'offerta cinematografica** ed in particolare la presenza in sala di opere audiovisive italiane ed europee, riconosce agli esercenti sale cinematografiche un credito d'imposta ad un'**aliquota massima del 20%**.

Tale credito è **commisurato** – analogamente al vigente criterio – agli **introiti** derivanti dalla programmazione di **opere audiovisive**, con particolare riferimento alle opere italiane ed europee, anche con **caratteristiche di documentario**, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche.

L'aliquota deve essere stabilita con modalità adeguate a incrementare la fruizione da parte del pubblico, secondo le disposizioni stabilite con il decreto attuativo.

Con il medesimo decreto devono essere previsti **meccanismi incentivanti** a favore delle **opere italiane** e per particolari tipologie di opere e di sale cinematografiche, con particolare riferimento alle **piccole sale cinematografiche** ubicate nei **comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti**.

L'**articolo 19** disciplina il credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi.

Esso spetta alle **imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione**, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse **realizzate sul territorio nazionale**, utilizzando manodopera italiana, **su commissione di produzioni estere**.

La misura del credito è compresa in un *range* **tra il 25% ed il 30% della spesa sostenuta nel territorio nazionale**.

L'**articolo 20** disciplina il **credito di imposta per le imprese non appartenenti al settore della produzione cinematografica ed audiovisiva**.

In particolare, prevede il riconoscimento di un credito di imposta in favore dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, di cui all'art. 73 del TUIR, e dei titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, purché non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo e associati in partecipazione, ai sensi dell'art. 2549 c.c.

Più specificamente rientrano tra i soggetti passivi individuati dall'art. 73 del TUIR, ad esempio, le società di capitali, le società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti pubblici e privati diversi dalle società (persone giuridiche, associazioni non riconosciute, consorzi), e i trust. Si ricorda inoltre che il richiamato art. 2549 c.c. stabilisce che, con il

contratto di associazione in partecipazione, l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

La misura del credito di imposta è determinata applicando un'aliquota massima del **30%** dell'apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive.

Nel caso di apporto in denaro effettuato per lo sviluppo e la produzione di opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi (di cui all'art. 26) l'aliquota massima è elevata al **40%**

Si demanda al decreto di cui all'art. 21 la definizione di modalità, condizioni e ulteriori specificazioni relative al godimento del beneficio. Si specifica, inoltre, che tale beneficio si applica agli investimenti effettuati, anche per il tramite di intermediari e veicoli finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale quali gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), di cui all'art. 1, co. 1, del d.lgs. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

Gli OICR sono definiti quali organismi istituiti per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata. Sono OICR i fondi comuni di investimento, le SICAV - società di investimento a capitale variabile, le SICAF - società di investimento a capitale fisso, e gli altri OICVM.

Si ricorda che la definizione di OICR è stata modificata ad opera del d.lgs. 44/2014, il quale ha disciplinato i Fondi di investimento alternativi (FIA) ed è stata integrata dal D.L. 91/2014 (L. 116/2014), al fine di ampliarne le competenze. Attraverso tale ultima integrazione si consente agli OICR, infatti, di investire in crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell'OICR. In tal modo è stata contemplata la possibilità di istituire i cosiddetti "fondi di credito", ossia organismi di investimento collettivo del risparmio abilitati non soltanto a investire in finanziamenti concessi da terzi, ma anche a erogare direttamente crediti a valere sulle disponibilità raccolte presso gli investitori del fondo.

La norma sostituisce l'agevolazione prevista al co. 325 dell'art. 1 della L. 244/2007 (modificata dal comma 331 della legge di stabilità per il 2016), di cui l'art. 39, co. 1, lett. c) dispone l'abrogazione.

L'**articolo 21** contiene le disposizioni comuni applicabili ai crediti d'imposta disciplinati dagli articoli 15-20, nonché le modalità attuative della disciplina ivi prevista.

In primo luogo chiarisce che il **limite massimo complessivo** di riconoscimento dei predetti crediti di imposta è quello **fissato dal decreto ministeriale** col quale (ai sensi dell'art. 13) si provvede al **riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo**.

Spetta al medesimo decreto **ripartire le risorse** complessivamente iscritte in bilancio **tra le diverse tipologie di intervento**. Il riparto è modificabile anche in corso d'anno.

Prevede, inoltre, che i predetti crediti d'imposta non concorrono all'imponibile IRPEF, IRES e IRAP; essi non rilevano, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'art. 61 del TUIR (D.P.R. 917/1986) né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'art. 109, co. 5, del medesimo TUIR. Essi sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi delle norme generali in materia (art. 17 del d.lgs. 241/1997). A tali crediti d'imposta non si applica il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro, fissato dall'art. 1, co. 53, della L. 244/2007.

Le norme in esame consentono la **cessione dei crediti d'imposta** nel rispetto delle norme generali sulla cessione dei crediti (di cui agli artt. 1260 e ss. c.c.) e **previa adeguata dimostrazione:**

- del **riconoscimento del diritto** da parte del Ministero;
- dell'**effettività del diritto** al credito medesimo.

Cessionari dei crediti d'imposta possono essere gli **intermediari bancari**, incluso l'Istituto per il credito sportivo, **finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale**.

I soggetti **cessionari** possono utilizzare il credito ceduto **solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi**. Tale cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e **all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta**.

Si consente, inoltre, al MIBACT e all'Istituto per il credito sportivo di stipulare convenzioni per destinare le somme corrispondenti ai crediti ceduti al medesimo Istituto al finanziamento di **progetti e iniziative nel settore della cultura**, con particolare riguardo al cinema e all'audiovisivo.

A uno o più decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro **120 giorni** dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, è affidato il compito di stabilire:

- per ciascuna delle tipologie di credito di imposta e nell'ambito delle percentuali stabilite dalle relative norme, i **limiti di importo per opera o beneficiario**;
- le **aliquote da riconoscere** alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali;
- le **ulteriori disposizioni applicative**, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la **richiesta e il riconoscimento del credito**, prevedendo

modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato;

- le **modalità dei controlli** e i casi di **revoca e decadenza**.

Le **risorse stanziato** per il finanziamento dei **crediti d'imposta**, ove **inutilizzate** e nell'importo definito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo – di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – sono **destinate al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo**, secondo le procedure di cui all'art. 24, co. 1, della L. 183/2011.

L'**art. 24, co. 1**, della **L. 183/2011** dispone, per quanto qui maggiormente interessa, che l'assegnazione delle somme corrispondenti all'**eventuale minor utilizzo** dello stanziamento previsto dall'art. 1, co. 325-337, della L. 244/2007, avviene con tre **diversi decreti ministeriali**: con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate annualmente le risorse disponibili<sup>29</sup>; dette somme sono annualmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al fine della successiva destinazione al rifinanziamento del **Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche** (di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2004); con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo è disposto il riparto delle risorse fra le finalità del Fondo citato.

*Occorre novellare l'art. 24, co. 1, della L. 183/2011, al fine di sostituire il riferimento al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche con quello al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.*

L'**articolo 22** reca **ulteriori agevolazioni fiscali** nel settore cinematografico. Più in dettaglio:

- si sottopongono a imposta di **registro** in misura **fissa di 200 euro** alcuni **atti**, in particolare quelli di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film previsti dal provvedimento in esame, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno dei proventi e dei contributi fissati dalle sezioni III e IV del provvedimento, nonché gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Analoga agevolazione è concessa per gli atti di costituzione dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, con esclusione dell'acquisizione in proprietà dei beni immobili;

---

<sup>29</sup> Per il 2015 è intervenuto il [D.M. 4 agosto 2016](#).

- si dispone l'**applicazione delle agevolazioni fiscali sui finanziamenti**, tra cui l'**imposta sostitutiva sui finanziamenti** (titolo IV del DPR 601/1973) anche alle **operazioni di credito cinematografico** e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate;
- si **esentano dalle imposte sui redditi** le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accesso ai soci dei **circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica** (come individuati dalle norme attuative delle norme in esame, più in dettaglio dal decreto di cui all'art. 25, co. 4), purché detti circoli e dette associazioni siano qualificabili come **enti non commerciali a fini IRES** (ai sensi dell'art. 73, co. 1, lett. c), del già richiamato TUIR) con rispetto della relativa disciplina generale.

Si ricorda che gli enti non commerciali godono di un trattamento agevolato a fini IRES, in quanto determinano il proprio reddito complessivo secondo modalità analoghe a quelle stabilite per le persone fisiche (artt. 143 e ss. del TUIR). L'art. 148 TUIR, per gli enti di tipo associativo, considera effettuate nell'esercizio di attività commerciali – dunque imponibili - le **cessioni di beni** e le **prestazioni di servizi** agli **associati o partecipanti** verso pagamento di **corrispettivi specifici**, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.

Infine, si chiarisce che sono **fatte salve** le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'art. 20 del D.L. 26/1994, rispettivamente concernenti:

- ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, le norme sulla volumetria necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche;
- la qualifica edilizia delle operazioni di trasformazione di una sala ad unico schermo in sala con più schermi;
- le procedure relative alla destinazione a sala cinematografica o comunque a sala di spettacolo di altri locali.

L'**articolo 40**, infine, stabilisce che i **crediti d'imposta** ridisciplinati dagli articoli da 15 a 21 continuano ad essere **disciplinati dai decreti emanati ai sensi della normativa vigente** (art. 20 del d.lgs. 60/1999, art. 1, co. 325-337, L. 244/2007, art. 8 D.L. 91/2013) sino **all'emanazione della disciplina attuativa** delle nuove disposizioni.

**Articoli 23-25**  
**(Contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive)**

Gli **articoli da 23 a 25** – raffrontabili con gli artt. 10 e 11 del d.lgs. 28/2004 – recano la disciplina relativa ai **contributi automatici**, demandando la definizione delle modalità applicative ad un decreto ministeriale da emanare previa acquisizione del parere, fra gli altri, della Conferenza Stato-regioni.

In sostanza, il sistema di incentivi automatici modifica la procedura recata dalla normativa vigente, che prevede l'attribuzione dei finanziamenti previa verifica della Commissione per la cinematografia (di cui all'art. 8 del d.lgs. 28/2004).

In particolare, l'**articolo 23** dispone che, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo concede contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive al fine di concorrere, nei limiti massimi consentiti in materia di aiuti di Stato dall'Unione europea (v. *ante*, scheda art. 12), allo sviluppo, alla produzione e alla distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana.

L'**importo complessivo** dei contributi automatici spettante a ogni impresa è determinato sulla base di parametri oggettivi, relativi alle **opere cinematografiche o audiovisive precedentemente prodotte o distribuite dalla stessa impresa**.

*Si tratta di una previsione, introdotta durante l'esame al Senato, sostanzialmente già presente - con particolarità riferimento all'oggettività dei parametri di valutazione - nell'art. 24.*

L'**articolo 24** dispone che, ai fini dell'erogazione dei contributi automatici, ogni impresa cinematografica e audiovisiva richiede l'**apertura di una posizione contabile** presso il Mibact, nella quale sono riconosciuti, nei limiti delle risorse disponibili, gli importi spettanti.

Detti **importi sono calcolati** in base ai risultati economici, culturali e artistici e di diffusione presso il pubblico nazionale e internazionale ottenuti dalle opere cinematografiche e audiovisive prodotte o distribuite in Italia e all'estero, secondo quanto ivi indicato e in base a ulteriori specifiche che saranno introdotte con il decreto ministeriale di cui l'art. 25 prevede l'emanazione.

Più nel dettaglio, si stabilisce che, per le **opere cinematografiche**, si tiene conto degli **incassi ottenuti nelle sale italiane** – anche rapportati ai costi di produzione e distribuzione –, mentre, per le **opere audiovisive**, della **durata dell'opera** e dei **costi medi orari di realizzazione** della stessa.

Tra gli ulteriori parametri di valutazione oggettivi che saranno stabiliti dal **decreto ministeriale** per entrambe le tipologie di opere, si indicano già:

- i **ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti** attraverso tutte le piattaforme di diffusione, in Italia e all'estero;
- la partecipazione e il conseguimento di riconoscimenti in **rassegne e concorsi internazionali** "di livello primario".

*Occorrerebbe esplicitare che cosa si intenda con la locuzione "di livello primario".*

Lo stesso decreto ministeriale definisce per le opere cinematografiche e per le opere audiovisive la misura dei contributi, le specifiche, le limitazioni e le eventuali maggiorazioni.

Inoltre, si stabilisce che possono essere introdotti **meccanismi premianti** rispetto ai risultati ottenuti da particolari tipologie di opere – fra le quali opere prime e seconde, documentari, opere di animazione – ovvero – anche con riferimento alla distribuzione internazionale – in determinati canali distributivi e in determinati periodi dell'anno, con particolare riferimento ai mesi estivi, ovvero su mercati particolari.

Il decreto ministeriale, inoltre, può prevedere che gli incentivi siano prioritariamente utilizzati – considerate le oggettive difficoltà nella produzione, nel reperimento di finanziamenti e nella distribuzione di tali opere – per lo sviluppo di opere audiovisive e cinematografiche, ovvero per la produzione e distribuzione di particolari tipologie di opere, o per l'utilizzo di particolari modalità distributive.

Si prevede, infine, che nella posizione contabile di ogni impresa aperta presso il Mibact **confluiscono** - secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto di cui all'art. 25 - i **contributi per la produzione già previsti dall'art. 10 del d.lgs. 28/2004** (a valere sulla quota del FUS destinata al cinema: **cap. 8570**), **non ancora erogati**, "tenendo conto anche degli atti di disposizione aventi data certa anteriore al 31 dicembre 2015, compatibili con le finalità previste dal medesimo articolo 10 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004 e dai relativi decreti attuativi".

L'**art. 10 del d.lgs. 28/2004** stabilisce che, a favore delle imprese di produzione dei film riconosciuti di nazionalità italiana, è concesso un **contributo calcolato in percentuale degli incassi**, al lordo delle imposte, **realizzati dai film proiettati nelle sale cinematografiche**, per la durata massima di **18 mesi** dalla prima proiezione in pubblico (con esclusione di ogni altro provento ottenuto per l'utilizzo dell'opera).

In base al [D.M. 7 settembre 2015](#) di attuazione – come modificato dal [D.M. 9 marzo 2016](#) –, che si applica a decorrere dall'esercizio finanziario avente inizio il **1° gennaio 2015**, il contributo deve essere destinato, a pena di decadenza:

- per **almeno il 90% al reinvestimento**, ovvero, alla realizzazione e/o distribuzione, entro 3 anni, di film di nazionalità italiana che rispondano ai requisiti di eleggibilità culturale;
- per la (eventuale) restante parte, alla copertura del costo industriale del film cui si riferiscono i contributi (nella misura compatibile con i limiti massimi d'intensità

d'aiuto previsti dalla normativa comunitaria in relazione alla specifica tipologia di film).

*Occorrerebbe chiarire la locuzione da "tenendo conto" fino alla fine del periodo.*

L'**articolo 25** dispone, come già accennato, l'emanazione, entro **120 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, previo **parere della Conferenza Stato-regioni** e del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, di un **decreto** del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che definisce le **modalità applicative** delle disposizioni relative ai contributi automatici. In particolare, il decreto – oltre ai contenuti già indicati nell'art. 24 – individua:

- i **requisiti minimi** che devono possedere le **imprese** cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento alla loro solidità patrimoniale e finanziaria;
- i **requisiti** delle **opere** beneficiarie;
- le **eventuali categorie di opere** – ulteriori rispetto a quelle già indicate nell'art. 24 – alle quali possono essere destinati gli **incentivi premianti**;
- i **criteri di assegnazione** dei contributi;
- il **termine massimo** entro cui il contributo può essere **utilizzato**;
- i casi di **decadenza** o di **revoca**.

*Si valuti l'opportunità di riassumere i contenuti del decreto ministeriale in un unico articolo.*

## **Articolo 26** **(Contributi selettivi)**

L'**articolo 26** – raffrontabile con gli artt. 13, 14 e 16 del d.lgs. 28/2004 – disciplina i **contributi selettivi**, finalizzati, oltre che a **sviluppo, produzione, distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive** - ambiti già considerati per i contributi automatici -, anche alla **scrittura** delle medesime. In particolare, i contributi per la scrittura sono assegnati direttamente agli autori del progetto.

I contributi selettivi sono destinati **prioritariamente** alle **opere cinematografiche** e, in particolare, alle opere **prime e seconde**, alle opere realizzate da **giovani autori**, ai **film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie**, alle opere di **particolare qualità artistica** realizzate anche da imprese che non sono titolari di una posizione contabile presso il Mibact (ai sensi dell'art. 24), nonché alle opere sostenute da contributi provenienti da più aziende (siano esse piccole o micro aziende inserite in unarete d'impresa o aziende medie convergenti temporaneamente per la realizzazione dell'opera).

Con riferimento ai **film difficili**, si ricorda che una definizione è recata dall'art. 1, co. 5 del [D.I. 7 maggio 2009](#), recante disposizioni applicative dei crediti di imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica per la realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla L. 244/2007 (v. *ante*).

In base alla disposizione citata - che richiama [la comunicazione della Commissione dell'Unione europea del 26 settembre 2001](#)<sup>30</sup> - per film difficili si intendono le opere cinematografiche prime e seconde, i documentari, i cortometraggi, le opere prodotte dalle scuole di cinema riconosciute dallo Stato italiano, nonché le opere di interesse culturale non rientranti nelle categorie precedenti, che superino il punteggio di 70 punti nel test di eleggibilità relativo ai lungometraggi effettuato ai sensi della tab. B allegata al D.I. e che siano giudicati dalla Commissione per la cinematografia incapaci di attrarre risorse finanziarie significative e penalizzate nel raggiungere un vasto pubblico.

Il co. 6 del medesimo art. 1 definisce **film con risorse finanziarie modeste** le opere cinematografiche il cui costo complessivo di produzione non sia superiore a € 1,5 mln, e che rispondano ai requisiti di eleggibilità culturale nei termini e nelle modalità di cui alla tab. A allegata al D.I. La relativa attestazione è rilasciata su istanza dell'impresa di produzione interessata e previo esperimento dei necessari controlli da parte della Commissione per la cinematografia.

---

<sup>30</sup> La comunicazione della Commissione UE citata inserisce tra i criteri specifici in base ai quali essa valuta gli aiuti di Stato alla produzione cinematografica e televisiva conformemente alla deroga culturale prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato CE, quello per il quale "in linea di massima, l'intensità degli aiuti deve essere limitata al 50% del bilancio di produzione, onde stimolare le normali iniziative commerciali proprie di un'economia di mercato ed evitare una corsa agli aiuti tra gli Stati membri. **I film difficili e con risorse finanziarie modeste non sono soggetti a questo limite.** La Commissione ritiene che, **in base al principio di sussidiarietà, spetti a ciascuno Stato membro definire il concetto di "film difficile e con risorse finanziarie modeste" secondo i parametri nazionali.**

Al riguardo, nella [risposta](#) resa il 28 luglio 2015 all'interrogazione a risposta scritta [4-04311](#), il Governo ha chiarito che la normativa "riconosce automaticamente come film difficili le opere prime e seconde, i documentari, i cortometraggi, le opere prodotte dalle scuole di cinema riconosciute dallo Stato italiano. Oltre questi casi indicati espressamente dalla legge, la commissione per la cinematografia è competente a poter qualificare come film difficile un film riconosciuto di interesse culturale ai sensi della citata 'legge cinema' (ossia, il d.lgs. 28/2004) e che, al contempo, sia incapace di attrarre risorse finanziarie significative, ovvero penalizzato nel raggiungere un pubblico vasto".

I contributi selettivi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, sulla base della **valutazione di 5 esperti**, scelti tra personalità di chiara fama, anche internazionale, nel settore e di comprovata qualificazione professionale, che hanno diritto solo al **rimborso delle spese** effettivamente sostenute.

**Ulteriori contributi selettivi** sono attribuiti alle **imprese** operanti nel settore dell'**esercizio cinematografico**<sup>31</sup>, nonché ad (altre) imprese cinematografiche e audiovisive "appartenenti a determinate categorie". Prioritariamente, le imprese beneficiarie sono individuate fra quelle di **nuova costituzione**, tra le **start-up**, e tra quelle che abbiano i requisiti delle **microimprese** ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato<sup>32</sup>, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni aventi **meno di 15.000 abitanti**.

Le **modalità applicative** sono definite con un **decreto** del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo **parere della Conferenza Stato-regioni** e del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, da emanare entro **120 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge.

In particolare, il decreto:

- definisce le **modalità per l'individuazione dei 5 esperti**;
- stabilisce i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti alle imprese;
- definisce i casi di **revoca** e di **decadenza** e le modalità e i meccanismi per l'eventuale **restituzione** al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati;
- definisce le modalità per l'addebito dei contributi alla posizione contabile dell'impresa. Quest'ultima previsione deve essere letta come eventuale, in virtù del fatto che i contributi selettivi possono essere erogati anche ad imprese che non sono titolari di una posizione contabile.

---

<sup>31</sup> In base al [comunicato stampa del Mibact del 28 gennaio 2016](#), si tratta delle piccole sale.

<sup>32</sup> La [raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE](#) del 6 maggio 2003 definisce microimpresa l'impresa con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo o bilancio inferiore a 2 milioni di euro.

Inoltre, il medesimo decreto può prevedere – nel limite delle risorse disponibili – **ulteriori contributi selettivi** per la **scrittura** e lo sviluppo di **opere audiovisive**, definendone al contempo modalità e limiti.

**Articolo 27**  
**(Contributi per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva)**

L'**articolo 27** – raffrontabile con gli artt. 18 e 19 del d.lgs. 28/2004 – disciplina l'attribuzione di contributi, sempre a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva. In particolare, sono individuati gli obiettivi e le finalità meritevoli di contributo, mentre la disciplina applicativa è demandata ad un decreto ministeriale.

Sempre nel medesimo ambito, sono attribuiti contributi a valere sul Fondo anche all'Istituto Luce-Cinecittà s.r.l., alla Fondazione "La Biennale di Venezia", alla "Fondazione Centro sperimentale di cinematografia", al Museo nazionale del cinema– Fondazione Maria Adriana Prolo–Archivi di Cinema, Fotografia ed Immagine e alla Fondazione Cineteca di Bologna.

A legislazione vigente, le risorse destinate al finanziamento delle attività di promozione cinematografica sono allocate sul **cap. 8573 del FUS**. Su tale capitolo gravano, altresì, alcuni dei contributi concessi ad alcuni degli istituti citati (v. *infra*).

Le **richieste** di contributo possono essere presentate da **enti pubblici e privati, università, Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), enti di ricerca, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria**, anche confederati tra loro.

In particolare, si prevede che il MIBACT, a valere sul Fondo, realizza iniziative, o concede contributi per iniziative, finalizzate:

- a favorire lo sviluppo della **cultura** cinematografica e audiovisiva in Italia;
- a promuovere le attività di **internazionalizzazione** del settore;
- a promuovere, anche a fini turistici, **l'immagine dell'Italia** attraverso il cinema e l'audiovisivo;
- a sostenere la realizzazione di **festival, rassegne e premi** di rilevanza nazionale ed internazionale;
- a promuovere attività di **conservazione, restauro e fruizione del patrimonio** cinematografico e audiovisivo, anche con riguardo alle attività svolte dalle cineteche;
- a sostenere la **programmazione di film d'essai** (o film di ricerca e sperimentazione);
- allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo (sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico), ovvero alla crescita economica, culturale, civile, nonché all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo. Nello specifico, si prevede che tali finalità possano essere attuate anche attraverso le strutture dello stesso Mibact e anche in accordo e in collaborazione con altri Ministeri (MIUR,

MAECI, MISE, Ministero del lavoro e delle politiche sociali) e con altri soggetti pubblici e privati;

- a realizzare attività di indagine, studio, ricerca, valutazione dell'impatto economico, industriale e occupazionale delle misure previste dal provvedimento e attività di supporto delle politiche pubbliche nel settore;
- a sostenere, di concerto con il MIUR, per un importo complessivo pari ad almeno il **3% del Fondo per il cinema e l'audiovisivo** (aggiuntivo rispetto alla quota tra il 15% e il 18% di cui all'art. 13), il potenziamento dell'offerta formativa delle scuole nell'ambito delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, di cui all'art. 1, co. 7, lett. c) ed f), della L. 107/2015;
- a sostenere l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle **associazioni nazionali di cultura cinematografica**, dalle **sale delle comunità ecclesiali e religiose** e dai **circoli di cultura cinematografica**.

In particolare, è definita **sala della comunità ecclesiale e religiosa** la sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato.

Si tratta di parte della definizione attualmente recata dall'art. 2, co. 10, del d.lgs. 28/2004, in cui si specifica anche che la programmazione cinematografica e multimediale deve rispondere a finalità precipue di formazione sociale, culturale e religiosa, secondo le indicazioni dell'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale.

Per **circoli di cultura cinematografica** si intendono le **associazioni senza scopo di lucro**, costituite anche con **atto privato registrato**, che svolgono attività di cultura cinematografica.

Una definizione analoga è recata dall'art. 18, co. 1, del d.lgs. 28/2004, che rispetto al testo in esame precisa che l'attività di cultura cinematografica è svolta attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni.

Il testo non reca, invece, una definizione di **associazione nazionale di cultura cinematografica**.

L'art. 18, co. 2, del d.lgs. 28/2004 definisce **associazione nazionale di cultura cinematografica** l'**associazione senza scopo di lucro**, costituita con **atto pubblico**, diffusa e **operativa in 5 regioni**, con attività perdurante da almeno 3 anni, **alla quale aderiscono circoli di cultura cinematografica** ed organismi specializzati.

I commi 3 e ss. del medesimo art. 18 stabiliscono, inoltre, che le associazioni nazionali di cultura cinematografica sono riconosciute dal Direttore generale competente del Mibact, che, ogni 3 anni, accerta il **possesso dei requisiti** (anche con riferimento ai circoli di cultura cinematografica). Alle (sole) associazioni nazionali di cultura cinematografica è concesso un **contributo**

**annuo**, nell'ambito delle risorse di cui all'art. 19, destinate alla promozione, commisurato alla struttura organizzativa dell'associazione nonché all'attività svolta dalla stessa nell'anno precedente.

Inoltre, le associazioni nazionali e i circoli ad esse aderenti possono assumere la gestione di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire dei contributi e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.

*Si segnala l'opportunità di inserire le definizioni nell'articolo 2, includendo anche quella relativa alle associazioni nazionali di cultura cinematografica.*

Sempre a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il Mibact provvede anche all'erogazione di risorse a cinque soggetti culturali, per finalità solo in parte già finanziate in base alla normativa vigente, e a valere, solo in parte, sulla quota del FUS per il cinema. Nello specifico, le risorse sono destinate:

- **all'Istituto Luce-Cinecittà srl**, per la realizzazione del programma di attività e il funzionamento della società (art. 14, co. 10, del D.L. 98/2011-L. 111/2011) e del **Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema (MIAC)**.

La costituzione della società a responsabilità limitata **Istituto Luce-Cinecittà** è stata disposta dall'**art. 14, co. 6-14**, del **D.L. 98/2011** (L. 111/2011), al fine di salvaguardare le attività e le funzioni, ritenute di preminente interesse generale, fino ad allora svolte dalla **Cinecittà Luce s.p.a.** (di cui il 20 marzo 2014 è stato deliberato lo scioglimento, con contestuale formalizzazione della procedura di liquidazione<sup>33</sup>), finanziata da **sovvenzioni a valere sul FUS** in base all'art. 5-*bis* del D.L. 118/1993 (L. 202/1993).

Per quanto qui più interessa, è stato previsto che il Ministro per i beni e le attività culturali emana, con cadenza annuale, un **atto di indirizzo**<sup>34</sup> contenente gli obiettivi strategici della società, con riferimento a tre esercizi sociali. L'atto di indirizzo riguarda **attività e servizi di interesse generale** fra i quali **sono ricomprese**:

- a) attività di **conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e documentaristico** trasferito alla società;
- b) **distribuzione di opere prime e seconde e cortometraggi** ammessi ai benefici di cui al d.lgs. 28/2004, nonché produzione documentaristica basata sul patrimonio di cui alla lett. a).

Nell'atto di indirizzo **possono essere ricomprese** attività strumentali, di supporto, e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del MIBAC. Il riferimento è, fra l'altro, alla **promozione del cinema italiano all'estero** e alla gestione dei diritti filmici a qualunque titolo detenuti dallo Stato.

Non possono, invece, essere ricomprese attività di produzione cinematografica, ovvero di distribuzione di opere filmiche diverse da quelle indicate nel punto b).

---

<sup>33</sup> [Qui](#) maggiori informazioni.

<sup>34</sup> Da ultimo, con [DM 17 maggio 2016, n. 257](#), è stato adottato l'atto di indirizzo del MIBACT per il successivo triennio.

La società sottopone all'approvazione del Ministro una proposta di **programma annuale** delle attività, coerente con gli obiettivi strategici contenuti nell'atto di indirizzo<sup>35</sup>. Il Ministro assegna anche le **risorse finanziarie** necessarie allo svolgimento del programma annuale, nonché al funzionamento della società, inclusa la copertura dei costi per il personale.

Come si evince dall'ultima [relazione del Mibact al Parlamento sull'utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e sull'andamento complessivo dello spettacolo 2014](#), trasmessa alle Camere il 10 dicembre 2015, all'Istituto Luce Cinecittà è stato concesso un contributo di **€ 11,2 mln per il 2014** (di cui € 1,2 per investimento straordinario) e di €7,7 mln per il 2013<sup>36</sup>.

Dalla [relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società per il 2014](#), trasmessa alle Camere il 24 novembre 2015<sup>37</sup>, emerge che nell'esercizio 2014 il programma annuale delle attività, presentato per un importo complessivo di € 18.500.000, è stato finanziato per € 11.997.108, di cui € 11.208.108 a valere sul FUS e € 789.000 a valere sui fondi lotto.

Inoltre, la società ha ricevuto ulteriori contributi a valere sul Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche di cui all'art.12 del d.lgs. 28/2004, a fronte di alcuni progetti speciali approvati dalla Commissione per la Cinematografia, per complessivi € 1.210.000. Ancora, la società ha ricevuto un contributo per la promozione o la partecipazione ad iniziative editoriali a supporto dell'atto di indirizzo dell'industria cinematografica in testate giornalistiche on-line e/o cartacee anche in partnership con altri enti pubblici o privati. Emerge, infine, che tale contributo è stato finalizzato alla realizzazione di una rivista mensile sul cinema italiano e il progetto si svilupperà in tre anni con uno stanziamento di € 450.000 per il 2014.

Con riguardo al **Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema (MIAC)**, si ricorda che la costituzione e gestione del Museo è stata affidata alla società Istituto Luce-Cinecittà S.r.l. dall'**atto di indirizzo** emanato dal MIBACT con [DM 25 maggio 2015](#).

Per la realizzazione del MIAC, con [DM 6 maggio 2015](#) – emanato in attuazione dell'art. 7, co. 1, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014), che ha previsto l'adozione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di un **Piano strategico "Grandi progetti beni culturali"** – è stato deliberato un contributo di **2,5 mln, per il 2014**, destinato alla qualificazione di locali atti allo scopo e ai primi allestimenti, nonché ai primi interventi sul materiale espositivo e alla predisposizione di un laboratorio per la lavorazione analogica.

- alla **Fondazione "La Biennale di Venezia"**, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali nel campo del cinema (art. 19, co. 1-*quater*, del d.lgs. 19/1998).

<sup>35</sup> Con [DM 65 del 3 febbraio 2016](#) è stato approvato il programma di attività per il 2016. Nella premessa del DM si legge che il programma presentato ha un importo complessivo di 23 mln di euro.

<sup>36</sup> Doc. LVI, n. 3: si veda, in particolare, pag. 116.

<sup>37</sup> Doc. XV, n. 332: si veda, in particolare, pag. 12.

In base all'art. 13 del d.lgs. 19/1998, la Fondazione ha un settore permanente di ricerca e produzione culturale, rappresentato dall'archivio storico delle arti contemporanee (ASAC), e sei settori finalizzati allo **sviluppo dell'attività permanente di ricerca nel campo del cinema**, dell'architettura, delle arti visive, della musica, della danza e del teatro, in coordinamento con l'ASAC, nonché alla **definizione ed organizzazione, con cadenza almeno biennale, delle manifestazioni di rilievo internazionale nel settore artistico di propria competenza**.

L'art. 19, co. 1-*quater*, aggiunto dall'art. 2 del d.lgs. 492/1998, dispone, a sua volta che, per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione nel campo del cinema, compresa la Mostra internazionale del cinema, è stanziato un **contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo** destinato al cinema. Il contributo, di misura non inferiore al 4% di tale Fondo, è assegnato, sentita la commissione consultiva per il cinema, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione.

Come si evince dalla già citata [relazione del Mibact al Parlamento sull'utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e sull'andamento complessivo dello spettacolo 2014](#), alla Fondazione La Biennale di Venezia è stato concesso un contributo proveniente dal FUS di **€ 7,4 mln per il 2014** e di € 7,1 mln per il 2013<sup>38</sup>.

Dalla [relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione per il 2014](#), trasmessa alle Camere l'8 ottobre 2015<sup>39</sup>, emerge che i contributi (complessivi) del Mibact per lo svolgimento di attività relative al cinema sono state pari ad € 8,6 mln nel 2012, € 7,6 mln nel 2013 ed **€ 7,6 mln nel 2014**.

- alla **Fondazione Centro sperimentale di cinematografia**, per lo svolgimento della sua attività istituzionale (art. 9, co. 1, lett. *b*), e 1-*bis* del d.lgs. 426/1997).

In base all'art. 3, co. 1, del d.lgs. 426/1997, come sostituito dall'art. 3 del d.lgs. 32/2004, la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, istituzione di alta formazione e di ricerca nel campo della cinematografia, ha le seguenti finalità:

- a) lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello d'eccellenza, attraverso la ricerca, la sperimentazione, la produzione, l'attività di alta formazione, perfezionamento e aggiornamento, svolgendo iniziative di avanguardia e curando la promozione ed il coordinamento di iniziative di formazione sul territorio nazionale, anche in collaborazione con istituti pubblici e privati e con le università e, mediante intese, con le regioni, le province ed i comuni;
- b) la conservazione, l'incremento, il restauro e la **promozione, in Italia ed all'estero, del patrimonio culturale cinematografico**, anche mediante convenzioni con enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università;

---

<sup>38</sup> Doc. LVI, n. 3: si veda, in particolare, pag. 116.

<sup>39</sup> Doc. XV, n. 316: si veda, in particolare, pag. 21.

c) la ricerca e la sperimentazione di nuovi criteri, metodi e tecnologie, nonché di linguaggi innovativi, in tutti i campi connessi alla cinematografia ed agli audiovisivi, da rendere accessibili ai nuovi autori e professionalità emergenti, anche attraverso iniziative di formazione interne alla struttura o partecipazione ad attività di formazione esterne alla stessa.

In base all'art. 4, per il perseguimento di tali finalità la Fondazione si articola in **due settori**: la **Scuola nazionale di cinema** e la **Cineteca nazionale**.

In particolare, tramite la Cineteca nazionale, la Fondazione provvede alla raccolta delle opere della cinematografia nazionale, alla loro conservazione e, ove occorra, al loro restauro, anche con la ricerca di tecnologie più avanzate; provvede alla conservazione dei negativi delle opere filmiche nei casi previsti dalla legge; cura la raccolta e la conservazione di opere della cinematografia internazionale; svolge azione di coordinamento sul territorio nazionale con le cineteche che ricevono sostegni e contributi pubblici, e azione di raccordo con le rimanenti.

In base all'**art. 9, co. 1, lett. b)**, come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 492/1998, la Fondazione provvede alle sue finalità istituzionali, fra l'altro, con i contributi ordinari dello Stato, stanziati con determinazione triennale a valere sul **Fondo unico dello spettacolo**.

Ai sensi del **co. 1-bis** del medesimo art. 9, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. 492/1998 e poi modificato dall'art. 10 del d.lgs. 32/2004, ai fini dell'assegnazione di tali contributi, la Fondazione presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente al triennio di riferimento, un **programma delle attività**, con relazione finanziaria ed evidenziazione delle somme necessarie al perseguimento delle singole finalità istituzionali. Il contributo, di misura non inferiore all'8 per cento della quota del FUS destinata al cinema, è assegnato, sentita la commissione consultiva per il cinema, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazioni. Come si evince dalla più volte citata [relazione del Mibact al Parlamento sull'utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e sull'andamento complessivo dello spettacolo 2014](#), alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia è stato concesso un contributo proveniente dal FUS di **€ 11,3 mln per il 2014** e di € 9,6 mln per il 2013<sup>40</sup>.

Dalla [Relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione per gli anni 2012 e 2013](#), trasmessa alle Camere il 22 dicembre 2014<sup>41</sup>, emerge che i contributi (complessivi) ordinari dello Stato sono stati pari a € 11.300.000 per il 2011, € 11.390.000 per il 2012 ed € 11.100.000 per il 2013.

- al **Museo nazionale del cinema–Fondazione Maria Adriana Prolo– Archivi di Fotografia, Cinema ed Immagine** di Torino<sup>42</sup>.

<sup>40</sup> Doc. LVI, n. 3: si veda, in particolare, pag. 116.

<sup>41</sup> Doc. XV, n. 220: si veda, in particolare, pag. 15.

<sup>42</sup> In base all'art. 3 dello [Statuto](#) della Fondazione "Museo Nazionale del Cinema - Fondazione Maria Adriana Prolo – Archivi di Cinema, Fotografia ed Immagine", la stessa, che opera senza scopo di lucro, si propone, tra l'altro, di: ricercare, acquisire, conservare, documentare i materiali e le

Al riguardo, si ricorda che il contributo a favore del Museo nazionale del Cinema "Fondazione Maria Adriana Prolo" per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo del museo stesso, era stato inizialmente stabilito dall'**art. 4, co. 2**, della **L. 404/2000**.

Successivamente, tale autorizzazione di spesa è stata inclusa nella tabella 1 relativa al Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'art. 32, co. 2 e 3, della **L. 448/2001** (L. finanziaria 2002), che ha disposto l'**unificazione degli importi erogati** a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, in un'unica unità previsionale di base (UPB) dello stato di previsione di ciascun Ministero. In relazione a tale previsione, è stato istituito nello stato di previsione del MIBACT il **cap. 3670**, la cui dotazione è quantificata annualmente nella tab. C della legge di stabilità.

La medesima L. 448/2001 ha disposto, altresì, che il **riparto** venga effettuato annualmente, entro il 31 gennaio, dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

In base al [DM 3 maggio 2016, n. 371](#), di riparto dei **contributi relativi al 2016**, il contributo a favore del Museo nazionale del cinema ammonta a **€ 295.828**.

- alla Fondazione **Cineteca di Bologna**.

La Cineteca di Bologna è gestita dall'omonima Fondazione, costituita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale P.G. n. 253418 del 5.12.2011 - OdG n. 127 -, esecutiva, con la quale è stato anche approvato il relativo [statuto](#), il 30 dicembre 2011, con effetti dall'1 gennaio 2012. La Fondazione Cineteca di Bologna è subentrata all'Istituzione Cineteca.

Gli indirizzi per la definizione della convenzione fra il comune di Bologna e la Fondazione Cineteca sono stati definiti con [delibera della Giunta comunale N. 292103/2012](#), che evidenzia, fra l'altro, che "dal 2013 verrà trasferito a Cineteca un unico contributo economico a sostegno della gestione, che sostituirà le voci di costo sostenute dal Comune e che il contributo in parola verrà attribuito nell'ambito delle compatibilità di bilancio del Comune".

[Qui](#) informazioni sul laboratorio di restauro "Immagine Ritrovata" della Cineteca di Bologna.

Da ultimo, l'articolo in esame dispone che le specifiche tipologie di attività da ammettere ai contributi, i criteri e le modalità per la concessione degli stessi, nonché la ripartizione delle risorse disponibili fra le varie finalità sono demandati ad un **decreto** del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro **120 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, acquisito il **parere della Conferenza unificata** e del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo.

---

opere che si riferiscono alla storia ed alla tecnica della fotografia, della cinematografia e dei nuovi linguaggi multimediali; allestire un'esposizione permanente aperta al pubblico dei materiali e delle opere già indicati; effettuare acquisti, scambi, prestiti per l'incremento delle collezioni esistenti, con specializzazione in materia di pre-cinema, e di tecniche della produzione e della riproduzione dell'immagine.

In materia si ricorda che, in attuazione dell'art. 19 del d.lgs. 28/2004, è intervenuto, da ultimo, il [DM 9 marzo 2016](#), recante Modalità tecniche di gestione e monitoraggio dell'impiego delle risorse destinate alla promozione delle attività cinematografiche in Italia e all'estero, che ha abrogato il DM 28 ottobre 2004, anche alla luce delle mutate esigenze volte a determinare un più efficiente andamento del sostegno statale.

In particolare, in base agli artt. 1 e 2 del DM 9 marzo 2016, le richieste di contributo possono essere presentate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria e devono riguardare le seguenti tipologie di attività: festival, mostre e rassegne cinematografiche; premi e riconoscimenti cinematografici; conservazione e restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale, purché le relative attività siano finalizzate alla fruizione anche collettiva; attività editoriali e formative in ambito cinematografico; attività di diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva italiana ed europea. Le priorità di intervento e il riparto delle risorse disponibili, tenuto conto anche del programma triennale della Consulta territoriale per le attività cinematografiche, sono definiti con ulteriore decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Per il 2016, il riparto in percentuale delle risorse disponibili per attività di promozione cinematografica è stato operato con [DM 23 maggio 2016](#)<sup>43</sup>.

---

<sup>43</sup> La ripartizione percentuale prevista dal DM 23 maggio 2016 – registrato dalla Corte dei conti il 21 giugno 2016 - è la seguente: festival, mostre e rassegne cinematografiche: 50%; premi e riconoscimenti cinematografici: 6%; conservazione e restauro del patrimonio filmico nazionale e internazionale: 20%; attività editoriali e formative in ambito cinematografico: 2%; attività di diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva italiana ed europea, comprese le attività organizzate dalle associazioni di categoria: 22%.

**Articolo 28**  
**(Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche)**

L'**articolo 28** - raffrontabile con l'art. 15 del d.lgs. 28/2004, già abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'art. 1, co. 332, lett. b), della L. 208/2015 -, prevede la costituzione di un'apposita **sezione del Fondo** per il cinema e l'audiovisivo destinata a finanziare il **Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche**, citato (solo) nella rubrica dell'articolo.

Inoltre, consente l'introduzione, da parte delle regioni e delle province autonome, di **previsioni di carattere urbanistico ed edilizio** volte ad incentivare il potenziamento e la ristrutturazione delle sale cinematografiche, **anche in deroga agli strumenti urbanistici**.

*Occorrerebbe inserire il riferimento esplicito al Piano straordinario anche nell'articolo.*

L'**art. 15 del d.lgs. 28/2004** – abrogato dall'art. 1, co. 332, lett. b), della L. 208/2015, in relazione alla nuova disciplina in materia di credito di imposta spettante alle imprese di esercizio cinematografico introdotta dalla medesima legge mediante modifiche alla L. 244/2007 (v. *ante*) – prevedeva la concessione di contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti, l'installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori. Per le prime due tipologie di interventi prevedeva, inoltre, unitamente al contributo in conto interessi, la concessione di contributi in conto capitale.

In particolare, l'apposita sezione del Fondo ha una dotazione annua pari a € 30 mln per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a € 20 mln per l'anno 2020 e a € 10 mln per l'anno 2021, destinati alla concessione di **contributi a fondo perduto**, o di **contributi in conto interessi sui mutui o sulle locazioni finanziarie**, finalizzati a:

- **riattivazione di sale** cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con **popolazione inferiore ai 15.000 abitanti**, e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del d.lgs. 42/2004 (v. *ante*, scheda art. 8);
- **realizzazione di nuove sale**, anche mediante acquisto di locali;
- trasformazione delle sale o multisale esistenti, al fine di **aumentare il numero degli schermi**;
- **ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico** delle sale;
- installazione, ristrutturazione, rinnovo di **impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari** alle sale.

L'intervento è volto a consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale.

La definizione della disciplina applicativa - e, in particolare, l'individuazione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intervento, delle altre condizioni per l'accesso ai benefici - è demandata ad un **DPCM** da emanare, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo **parere della Conferenza unificata**, entro **120 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge.

Si stabilisce fin d'ora che il DPCM riconosce la **priorità** nella concessione del contributo alle sale che garantiscono, altresì, anche con il coinvolgimento degli enti locali, la **fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi** utili a contribuire alla sostenibilità economica della struttura o alla valenza – sociale e culturale – dell'area di insediamento. Riconosce, altresì, **particolari condizioni agevolative** nella concessione del contributo alle sale presenti nei comuni con **popolazione inferiore ai 15.000 abitanti**.

Inoltre, lo stesso DPCM può subordinare la concessione dei contributi a obblighi del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d'uso dei locali e alla programmazione di specifiche attività culturali e creative, nonché ad impegni nella programmazione di opere cinematografiche e audiovisive europee e italiane.

Si prevede, inoltre, nell'ambito delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, **la facoltà delle regioni e delle province autonome** di introdurre **previsioni urbanistiche ed edilizie** dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la **ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali**, prevedendo, anche **mediante interventi di demolizione e ricostruzione**, in attuazione dei principi introdotti dall'art. 5, co. 9 e seguenti, del D.L. 70/2011 (L. 106/2011):

- il riconoscimento di una **volumetria aggiuntiva** rispetto a quella preesistente, come misura premiale;
- **le modifiche della sagoma** necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti<sup>44</sup>.

Con l'art. 5, co. 9-14, del D.L. 70/2011 è stata introdotta una normativa nazionale quadro per la riqualificazione delle aree urbane degradate in base alla quale, al fine di incentivare il recupero, gli interventi di riqualificazione sono realizzabili anche con la demolizione e ricostruzione degli immobili e con la previsione di diverse agevolazioni, tra le quali: il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva quale misura premiale; la delocalizzazione delle volumetrie in area o aree diverse; l'ammissibilità di modifiche di

---

<sup>44</sup> Si tratta di previsioni presenti nell'art. 8, co. 3, del disegno di legge originario che, in particolare, prevedeva che le previsioni urbanistiche ed edilizie citate fossero introdotte dalle regioni con proprie **leggi**.

destinazioni d'uso; la possibilità di modificare la sagoma per l'armonizzazione architettonica con le strutture esistenti. Si prevede, inoltre, che fino alla approvazione delle leggi regionali, la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale, sia realizzata in misura non superiore complessivamente al venti per cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso.

L'attuazione della normativa del D.L. 70/2011 è stata demandata alle singole regioni che avrebbero dovuto emanare proprie leggi per incentivare tali azioni; sostanzialmente le previsioni in essa contenute erano, però, già presenti nella legislazione regionale attuativa del cd. [Piano casa 2](#), in quanto la maggior parte delle regioni aveva già approvato specifiche disposizioni di incentivazione alla riqualificazione urbana, anche se con strumenti diversi da regione a regione.

Da ultimo, l'art. 1, co. 271, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha disposto che le misure incentivanti e premiali, previste dall'art. 5, commi 9 e 14, del D.L. 70/2011, si interpretano nel senso che le agevolazioni incentivanti previste in detta norma prevalgono sulle disposizioni dei piani regolatori generali (PRG) anche relative a piani particolareggiati o attuativi.

**Articolo 29**  
**(Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo)**

L'**articolo 29** prevede la costituzione di un'ulteriore, apposita, **sezione del Fondo** per il cinema e l'audiovisivo, destinata a finanziare il **Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo**, anch'esso citato (solo) nella rubrica dell'articolo.

*Anche in questo caso, occorrerebbe inserire il riferimento esplicito al Piano straordinario nell'articolato.*

In particolare, la sezione del Fondo ha una dotazione annua pari a € 10 mln per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinati alla concessione di **contributi a fondo perduto** o di **finanziamenti agevolati**, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche.

Il sostegno è concesso alle imprese di post-produzione italiane, comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati e tenendo conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione.

Anche in questo caso, la definizione della disciplina applicativa – e, in particolare, i requisiti soggettivi dei soggetti beneficiari, le modalità per il riconoscimento del sostegno e l'assegnazione dei contributi o del finanziamento, i limiti massimi di intervento – è demandata ad un **DPCM** da emanare, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e previo **parere della Conferenza Stato-regioni** e del **Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo**, entro **120 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge.

Alle opere cinematografiche o audiovisive digitalizzate – in tutto o in parte – grazie a risorse provenienti dall'apposita sezione del Fondo, o comunque dal Mibact, si applica quanto previsto, in generale, dall'art. 7, laddove quest'ultimo stabilisce che lo stesso Mibact “può avvalersi della copia acquisita dalla Cineteca nazionale (...) per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali e internazionali, in Italia e all'estero, non aventi finalità commerciale”.

*Al riguardo, dunque, all'art. 7, co. 1, sembrerebbe necessario prevedere esplicitamente che la copia digitalizzata grazie a risorse comunque provenienti dal Mibact è soggetta al deposito presso la Cineteca nazionale e che il mancato deposito comporta la decadenza dai benefici.*

Le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato sono stabiliti con il medesimo DPCM che definisce la disciplina applicativa del Piano straordinario per la digitalizzazione.

**Articolo 30**  
**(Sezione speciale per l'audiovisivo e la cinematografia nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)**

L'**articolo 30** – introdotto dal Senato – dispone la costituzione di una **sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**, destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici.

*Si valuti l'opportunità di inserire nella rubrica anche il riferimento alla cinematografia.*

Anche questa previsione – ma con riferimento a operazioni di finanziamento di soli prodotti audiovisivi – era stata annunciata nel [comunicato stampa del Mibact del 28 gennaio 2016](#), ma non era presente nel disegno di legge presentato al Senato.

In particolare, l'istituzione della sezione speciale del [Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese](#) – costituito presso il Mediocredito Centrale Spa, ai sensi dell'art. 2, co. 100, lett. a), della L. 662/1996 – è rimessa a un **decreto** del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro **120 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge. Il medesimo decreto stabilisce anche tutte le disposizioni applicative, inclusa la definizione delle tipologie di operazioni che possono essere garantite e delle modalità di funzionamento della sezione speciale.

Fin d'ora si stabilisce che la stessa sezione è dotata di **contabilità separata** e ad essa afferisce uno stanziamento certo per il (solo) **2017**, pari a **€ 5 mln**, a valere sulle **risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo**. Eventuali, ulteriori, versamenti sono determinati annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Si prevede, inoltre, che le risorse della sezione possono essere incrementate anche tramite **convenzioni** stipulate tra i Ministeri sopra citati e **investitori pubblici e privati**.

**Articolo 31**  
**(Misure per impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza nel settore cinematografico)**

L'**articolo 31** - raffrontabile con l'art. 26 del d.lgs. 28/2004 - reca disposizioni volte ad **impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza** nei settori della produzione, della distribuzione, della programmazione e dell'esercizio cinematografico, anche al fine di agevolare la diffusione capillare delle opere cinematografiche, con particolare riferimento a quelle italiane e a quelle europee.

*Preliminarmente, si evidenzia che, a fronte di tali disposizioni, contenute nel comma 1, la rubrica dell'articolo e il comma 4 fanno riferimento solo alla **distribuzione** delle opere cinematografiche, mentre il comma 3 si riferisce ai soli mercati della **distribuzione e dell'esercizio cinematografico**.*

In particolare, conferma - come già previsto dalla normativa vigente - che, in materia di tutela della concorrenza, si applica, in quanto compatibile, la L. 287/1990 e che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato opera nei modi e nei termini di cui all'art. 16 della stessa legge.

L'**art. 16**, co. 3 e ss., della **L. 287/1990** prevede che, entro 5 giorni dalla comunicazione di una **operazione di concentrazione**<sup>45</sup>, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (**AGCM**) ne dà notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dello sviluppo economico.

Se ritiene che un'operazione di concentrazione sia suscettibile di essere vietata, avvia, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, o dal momento in cui ne abbia comunque avuto conoscenza, l'istruttoria. Qualora, a fronte di un'operazione di concentrazione ritualmente comunicata, non ritenga necessario avviare l'istruttoria, deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dello sviluppo economico delle proprie conclusioni nel merito, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica.

<sup>45</sup> In base all'art. 5 della L. 287/1990, un'operazione di concentrazione si realizza quando: due o più imprese procedono a fusione; uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese; due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un'impresa comune.

L'assunzione del controllo di un'impresa non si verifica nel caso in cui una banca o un istituto finanziario acquisti, all'atto della costituzione di un'impresa o dell'aumento del suo capitale, partecipazioni in tale impresa al fine di rivenderle sul mercato, a condizione che durante il periodo di possesso di dette partecipazioni, comunque non superiore a ventiquattro mesi, non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse.

Le operazioni aventi quale oggetto o effetto principale il coordinamento del comportamento di imprese indipendenti non danno luogo ad una concentrazione.

Termini specifici sono previsti per l'**offerta pubblica di acquisto** che possa dar luogo ad operazione di concentrazione, che deve essere comunicata all'Autorità contestualmente alla sua comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa. In tal caso, l'Autorità deve notificare l'avvio dell'istruttoria entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne comunicazione alla stessa Commissione.

L'istruttoria può essere avviata dopo la scadenza dei termini nel caso in cui le informazioni fornite dalle imprese con la comunicazione risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere.

L'Autorità, entro il termine perentorio di 45 giorni dall'inizio dell'istruttoria, deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dello sviluppo economico delle proprie conclusioni nel merito. Il termine può essere prorogato nel corso dell'istruttoria per un periodo non superiore a 30 giorni, qualora le imprese non forniscano informazioni e dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilità.

Si prevede ora, altresì, che l'Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza qualora un unico soggetto, comprese le **agenzie territoriali** (di distribuzione) **mono o plurimandatari**, detenga direttamente o indirettamente, **anche in una sola delle città capoluogo di regione**, una **posizione dominante**<sup>46</sup> nel mercato della **distribuzione e dell'esercizio cinematografico**, con particolare riferimento ai **soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti settori: produzione, programmazione, edizione o distribuzione di servizi televisivi, on line o telefonici**.

L'art. 26 del d.lgs. 28/2004 prevede che le **operazioni di concentrazione**, di cui all'art. 16<sup>47</sup>, devono essere **preventivamente comunicate all'Autorità qualora** attraverso la concentrazione si venga a detenere o controllare direttamente o

<sup>46</sup> L'art. 3 della L. 287/1990 vieta l'abuso, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, nonché: l'imposizione, direttamente o indirettamente, di prezzi di acquisto, di vendita o di altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; l'impedimento o la limitazione della produzione, degli sbocchi o degli accessi al mercato, dello sviluppo tecnico o del progresso tecnologico, a danno dei consumatori; l'applicazione, nei rapporti commerciali con altri contraenti, di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; il subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.

<sup>47</sup> Per le operazioni di concentrazione in materia di cinematografia sono specificate condizioni diverse da quelle recate, in termini generali, dall'art. 16, co. 1, della L. 287/1990. In particolare, l'art. 16 prevede, tra l'altro, che le soglie fissate sono incrementate ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo. Su tale base normativa, l'AGCM ha stabilito, in linea generale, che le operazioni di concentrazione si determinano qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a (attualmente) **495 milioni di euro**, e qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione sia superiore (attualmente) a **50 milioni di euro**.

indirettamente, anche in una sola delle **dodici città capozona della distribuzione cinematografica** (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona) una **quota di mercato superiore al 25% del fatturato della distribuzione cinematografica e**, contemporaneamente, **del numero delle sale cinematografiche** ivi in attività.

Dunque, rispetto alla legislazione vigente, le prime novità sono costituite dalla previsione che l'Autorità si attivi anche su (semplice) segnalazione di chi vi abbia interesse e anche nel caso di posizione dominante (e non solo di operazioni di concentrazione), valutabile, in particolare, con riguardo a soggetti che operano contestualmente in uno dei settori indicati. Ulteriori novità sono costituite dai riferimenti alle agenzie territoriali mono o plurimandatarie e a tutte le città capoluogo di regione.

Infine, si prevede che l'Autorità trasmette **annualmente alle Camere una relazione** sullo stato della concorrenza nel settore della **distribuzione cinematografica**.

*Si segnala che l'argomento è affrontato, ma non in termini identici, anche nell'art. 21 dell'[A.S. 2085-A](#) (legge annuale per il mercato e la concorrenza), già approvato dalla Camera e in corso di esame presso l'altro ramo del Parlamento. Occorre, dunque, procedere ad un coordinamento.*

Infatti, l'art. 21 indicato **aggiunge al testo vigente** dell'art. 26 del d.lgs. 28/2004 i co. 2-*bis* e 2-*ter*. In particolare, il co. 2-*bis*, relativo all'attivazione dell'Autorità per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, stabilisce che, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, l'Autorità adotta i provvedimenti necessari a eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza qualora un unico soggetto, ivi comprese le agenzie territoriali monomandatarie e plurimandatarie, detenga, direttamente o indirettamente una posizione dominante nel **mercato della distribuzione cinematografica** (e non anche in quello dell'esercizio cinematografico), facendo riferimento, a livello territoriale, anche a "una sola delle dodici città capozona" (e non anche a "una sola delle città capoluogo di regione") e, relativamente alla particolare attenzione ai soggetti che operino contestualmente in più settori, include anche il settore dell'esercizio.

Il co. 2-*ter*, invece, prevede la pubblicazione, da parte dell'Autorità, di una relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica (non prevedendone la trasmissione alle Camere).

## **Articolo 32** **(Istituzione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive)**

L'**articolo 32** dispone l'**istituzione presso il Mibact del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive**, contestualmente prevedendo la soppressione e abrogazione delle disposizioni dell'art. 103 della L. 633/1941, che riguardano la tenuta da parte della SIAE del Registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e audiovisive, le cui caratteristiche dovevano essere definite con un DPCM (non intervenuto).

Il Registro è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le relative funzioni sono assicurate nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

*Occorrerebbe conseguentemente abrogare anche l'art. 6 del D.L. 64/2010 (L. 100/2010), il cui comma 2, secondo periodo, ha previsto una disciplina transitoria fino all'adozione del DPCM attuativo dell'art. 103 della L. 633/1941, nonché prevedere la conseguente modifica dell'allegato 2 del d.lgs. 179/2009.*

Nel tempo sono intervenute diverse disposizioni che fanno riferimento al pubblico registro cinematografico.

In particolare, il **R.D.L. 1061/1938** (L. 458/1939) – interamente abrogato dal D.L. 200/2008 (L. 9/2009), ma i cui artt. 12, 13 e 14 sono stati successivamente sottratti a tale effetto abrogativo: v. *infra* – ha disposto l'istituzione e la tenuta, da parte della SIAE, di un **registro pubblico dei film di produzione nazionale** nel quale dovevano essere iscritti i produttori per ottenere i premi previsti dal medesimo R.D.L.

Successivamente, l'**art. 103, secondo comma**, della **L. 633/1941** ha previsto che la stessa SIAE cura la tenuta di un **registro pubblico speciale per le opere cinematografiche**, nel quale indicare, tra l'altro, per ogni opera registrata, il nome dell'autore e del produttore e la data della pubblicazione.

Ancora in seguito, l'**art. 22 del D.L. 26/1994** (L. 153/1994) ha previsto l'istituzione del **pubblico registro per la cinematografia**, sempre tenuto dalla SIAE, disponendo che in esso fossero iscritte tutte le opere filmiche **prodotte o importate in Italia** e destinate alla programmazione nelle sale cinematografiche. L'iscrizione e le successive trascrizioni di atti nel pubblico registro erano obbligatorie ai fini dell'ammissione ai benefici e ai premi previsti dalla normativa, per l'opponibilità ai terzi dei contratti e delle convenzioni stipulati per la costituzione e la cessione di diritti connessi allo sfruttamento economico delle opere filmiche, nonché di atti che costituivano privilegi e garanzie, di atti cautelativi, di decisioni giudiziarie e arbitrali, comunque connessi con la costituzione, la modificazione, il trasferimento o l'estinzione dei suddetti diritti di sfruttamento economico.

A tale registro aveva fatto riferimento anche l'**art. 23 del d.lgs. 28/2004**, che aveva previsto l'iscrizione in esso dei **film riconosciuti di nazionalità italiana ed equiparati** ai fini dell'ammissione ai benefici ivi previsti.

Benché sulla base dell'art. 22 del D.L. 26/1994 fosse stato anche emanato il DPCM 8 aprile 1998, n. 163, recante il regolamento per la disciplina delle procedure per

l'iscrizione degli atti e delle modalità di tenuta del registro<sup>48</sup>, **la normativa del 1994 e il successivo DPCM non sono mai stati applicati.**

Da ultimo, è intervenuto l'**art. 6 del D.L. 64/2010** (L. 100/2010), che, oltre a stabilire che il **registro pubblico speciale per le opere cinematografiche** di cui all'**art. 103 della L. 633/1941** comprende anche le **opere audiovisive**, ha anche previsto, novellando lo stesso art. 103, che le caratteristiche del medesimo registro, le tariffe relative alla sua tenuta, le modalità di registrazione delle opere, nonché la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, sarebbero dovuti essere determinati con **DPCM – non intervenuto**<sup>49</sup> –, su proposta del Ministro per i beni e attività culturali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la SIAE.

Ha, altresì, stabilito l'**abrogazione** del citato **art. 23 del d.lgs. 28/2004** e di **tutte le altre disposizioni incompatibili** con la nuova disciplina e ha disposto che, **nelle more** dell'adozione del DPCM, **restava comunque in vigore il sistema previgente** definito dagli **artt. 12, 13 e 14 del R.D.L. 1061/1938**, di cui si prevedeva, dunque, la temporanea riviviscenza<sup>50</sup>.

Dunque, l'**unico registro attualmente operante** presso la SIAE è quello previsto dal R.D.L. 1061/1938 ([qui](#) la sezione dedicata del sito della SIAE).

In particolare, si dispone che nel Registro delle opere cinematografiche e audiovisive istituito presso il Mibact **devono essere iscritte le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana** (di cui agli artt. 5 e 6) **che hanno ricevuto contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o finanziamenti UE**. L'iscrizione è finalizzata a realizzare gli effetti di pubblicità notizia del deposito previsti dalla L. 633/1941.

L'art. 103, quinto comma, della L. 633/1941 dispone che la registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite.

Nello specifico, - in analogia al principio generale previsto dall'art. 103 della L. 633/1941 - attraverso il Registro è assicurata, anzitutto, la **pubblicità e l'opponibilità a terzi dell'attribuzione dell'opera agli autori e produttori che hanno proceduto alla registrazione**, reputati tali fino a prova contraria. Nel Registro sono annotate tutte le vicende giuridiche dell'opera (atti, accordi,

---

<sup>48</sup> In particolare, in base all'art. 1 del DPCM 163/1998, il registro si sarebbe dovuto articolare in 5 sezioni: film di lungometraggio di nazionalità italiana; film di lungometraggio di nazionalità di uno dei paesi aderenti alla Comunità europea; film di lungometraggio di nazionalità di paesi non aderenti alla comunità europea; film di cortometraggio di nazionalità italiana o di altri paesi, aderenti o non alla Comunità europea; film di attualità (di nazionalità italiana o di altri paesi, aderenti o non alla Comunità europea).

<sup>49</sup> Tale DPCM sarebbe dovuto essere adottato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione (come novellata dal citato art. 6 del D.L. 64/2010).

<sup>50</sup> A tal fine, l'art. 6, co. 2-*bis*, del D.L. 64/2010 ha inserito nell'**allegato 2 del d.lgs. 179/2009**, con il quale è stata operata la ricognizione delle disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si riteneva indispensabile la permanenza in vigore, gli **artt. 12, 13 e 14 del R.D.L.** in questione.

sentenze che accertino diritti relativi alla produzione, alla distribuzione, alla rappresentazione e allo sfruttamento in Italia).

Inoltre, il Registro assicura la **pubblicità** delle informazioni relative a tutti i **contributi** pubblici assegnati (statali, regionali, degli enti locali, dell'UE) per la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la promozione dell'opera, nonché di quelle relative all'acquisto, alla distribuzione e alla cessione di diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo. La pubblicità è assicurata con la pubblicazione e la libera consultazione di tali informazioni sul sito del Mibact, nei limiti fissati nel decreto applicativo.

L'iscrizione al Registro è richiesta dal produttore, o dagli autori, o dai titolari dei diritti delle opere cinematografiche e audiovisive. Le informazioni necessarie devono essere comunicate dai beneficiari dei contributi nei termini e con le modalità previste nel DPCM applicativo, **pena la revoca dei benefici**.

Nel Registro **possono essere depositate**, altresì, **opere letterarie** che siano **destinate alla realizzazione di opere cinematografiche o audiovisive**. Il deposito avviene fornendo copia del contratto con il quale l'autore dell'opera o un suo avente diritto ha concesso l'opzione di acquisto dei diritti di adattamento e realizzazione dell'opera stessa. Ove il produttore eserciti l'opzione, deposita il titolo dell'opera cinematografica o audiovisiva.

Le caratteristiche del Registro e le tariffe per la sua tenuta, le modalità di registrazione delle opere, la tipologia e i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalità e i limiti della pubblicazione delle informazioni relative ai contributi pubblici devono essere definiti con **DPCM**, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro **120 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge.

**Articolo 33**  
**(Delega in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive)**

L'**articolo 33** conferisce una **delega** al Governo per la riforma delle disposizioni legislative in materia di **tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive**.

In particolare, si intende superare il sistema attuale, che prevede un controllo preventivo di tutti i film destinati alla proiezione in pubblico e all'esportazione, introducendo un meccanismo basato sulla **responsabilità** degli **operatori** del settore cinematografico e audiovisivo in ordine alla **classificazione dei film prodotti** e sulla **vigilanza successiva da parte delle istituzioni**.

Preliminarmente, si ricorda che la [Convenzione su diritti dell'infanzia e dell'adolescenza](#) – approvata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificata dall'Italia con **L. 176/1991** – stabilisce, all'art. 17, che gli Stati "riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale".

Con riferimento alla normativa vigente, si ricorda, in particolare, che la **L. 161/1962** prevede, all'**art. 1**, che la **proiezione in pubblico dei film** e l'esportazione all'estero di film nazionali sono soggette a **nulla osta** del MIBACT. Il nulla osta è rilasciato con decreto del MIBACT su **parere conforme**, previo esame dei film, di **speciali Commissioni** di primo grado e di appello (di cui agli artt. 2, 3 e 4).

La **Commissione di primo grado** può:

- esprimere **parere contrario alla proiezione in pubblico**, qualora ravvisi nel complesso del film o in singole scene o sequenze un'offesa al buon costume, ai sensi dell'art. 21 della Costituzione (art. 6);
- rilasciare al presentatore il **nulla-osta** alla proiezione del film nel caso in cui non ravvisi nel film alcun elemento di offesa al buon costume (art. 9);
- stabilire se alla proiezione del film possano assistere i **minori degli anni 14** o i **minori degli anni 18**, in relazione alla particolare sensibilità evolutiva e alle esigenze della loro tutela morale. Nel caso in cui siano esclusi i minori, il concessionario ed il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifestazione dello spettacolo. Devono, inoltre, provvedere ad impedire che i minori accedano al locale in cui vengono proiettati spettacoli dai quali i minori stessi sono esclusi (art. 5).

Qualora, **trascorsi 20 giorni dal deposito del film**, l'Amministrazione **non abbia provveduto** a comunicare alcun esito all'interessato, questi può sollecitare il Ministero, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, affinché vi provveda. Trascorsi ulteriori 10 giorni dalla notifica senza che sia stato emesso alcun provvedimento, il nulla osta si intende rilasciato (art. 6).

In caso di provvedimento di **diniego del nulla-osta o di non ammissione dei minori** da parte della Commissione di primo grado, l'interessato può ricorrere alla **Commissione**

**di secondo grado** nel termine di 20 giorni dalla comunicazione. La Commissione di appello esprime il proprio parere entro 20 giorni dalla presentazione del ricorso. Il parere, in caso di conferma del diniego, deve essere motivato ed è vincolante per l'Amministrazione. Il conseguente provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato entro 10 giorni dalla pronuncia della Commissione (art. 7).

Contro il provvedimento dell'amministrazione è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato (art. 8).

Ulteriori disposizioni **a tutela dei minori** sono recate dall'**art. 34 del d.lgs. 177/2005** (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come sostituito, da ultimo, dal d.lgs. 120/2012.

In particolare, la disposizione citata dispone il **divieto assoluto** – indipendentemente, cioè, dall'orario di diffusione – per la trasmissione di **film** ai quali, per la proiezione o rappresentazione in pubblico, sia stato **negato il nulla osta** o che siano stati **vietati ai minori di 18 anni**. Inoltre, dispone il medesimo divieto assoluto di trasmissione televisiva dei **programmi che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori** e, in particolare, dei programmi che presentano **scene di violenza gratuita o insistita o efferata, ovvero pornografiche**.

Al fine di conformare la programmazione a tali divieti – che non si applicano ai **servizi a richiesta**, seppure a determinate condizioni – i **fornitori di servizi di media audiovisivi o i fornitori di servizi** si attengono ai **criteri fissati dall'Autorità** per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)<sup>51 52</sup>.

Inoltre, le trasmissioni delle emittenti televisive e delle emittenti radiofoniche non contengono **programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14**, a meno che siano trasmessi fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o vengano utilizzati accorgimenti tecnici atti a escludere che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi.

Le **anteprime di opere cinematografiche** destinate alla proiezione o distribuzione in pubblico sono soggette alle **medesime limitazioni** previste per la trasmissione televisiva dell'opera cinematografica di cui costituiscono promozione.

Le emittenti televisive, inoltre, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal **Codice di autoregolamentazione media e minori**. Nello specifico, esse sono tenute a garantire l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai **messaggi pubblicitari**, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva<sup>53</sup>.

Infine, all'AGCOM è rimessa l'adozione della disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli **accorgimenti tecnici** idonei ad escludere che i minori accedano a programmi gravemente nocivi<sup>54</sup>.

<sup>51</sup> Da ultimo, il **Regolamento** dell'Autorità in materia di **classificazione delle trasmissioni televisive** che **possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori** è stato adottato con **Delibera n. 52/13/CSP**.

<sup>52</sup> Quest'ultima previsione ha sostituito la previsione del co. 1 dell'art. 34 del d.lgs. 177/2005 precedente le modifiche apportate dal d.lgs. 120/2012, che prevedeva un sistema di classificazione dei contenuti limitatamente a quelli ad accesso condizionato. In applicazione di tale previsione, era intervenuto il **DM 1 aprile 2011**.

<sup>53</sup> **Qui** la pagina web del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori.

<sup>54</sup> Da ultimo, il **Regolamento** è stato adottato con **Delibera n. 51/13/CSP** dell'Autorità.

Il 24 gennaio 2014 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha pubblicato un [Libro Bianco Media e Minori](#).

La delega è esercitata attraverso l'adozione, entro **12 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi, emanati secondo le modalità indicate dall'art. 36.

I **principi e criteri direttivi** per l'esercizio della delega sono così individuati:

- responsabilizzazione degli operatori cinematografici in materia di **classificazione del film prodotto**;
- **uniformità di classificazione** (dei film) **con gli altri prodotti audiovisivi, inclusi i videogiochi**, al fine di garantire sia la tutela dei minori che la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica.

*Potrebbe essere opportuno indicare i criteri generali di classificazione, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo indicato.*

Con riferimento alla **classificazione dei videogiochi**, si ricorda il **sistema internazionale PEGI** (*Pan European Game Information* - Sistema di informazione europeo sui giochi), che prevede una classificazione dei videogiochi in base alle diverse fasce d'età dei minori e al loro contenuto e che ha l'obiettivo di tutelare i diritti e l'integrità psico-fisica e morale dei minori.

Il PEGI - ideato tra maggio 2001 e maggio 2002 da un gruppo di lavoro costituito da esperti, rappresentanti di governi, associazioni e industria del videogioco - è riconosciuto e gestito dall'ISFE (*Interactive Software Federation of Euro*), che ha sede in Belgio<sup>55</sup>, è operativo da aprile 2003<sup>56</sup> ed è stato [aggiornato nel settembre 2009](#); si applica a tutti i videogiochi, indipendentemente dal loro formato, sia *on-line* che *off-line*, allo scopo di assicurare ai consumatori informazioni chiare ed affidabili che permettano di compiere scelte di acquisto informate e consapevoli.

[Qui](#) il significato delle classificazioni, [qui](#) il meccanismo di classificazione, [qui](#) il [Codice PEGI](#).

- istituzione presso il Mibact di un **organismo di controllo della classificazione**, disciplinando composizione, modalità di nomina, compiti,

---

<sup>55</sup> L'ISFE è stata creata nel 1998 per rappresentare gli interessi del settore del software interattivo nei confronti dell'Unione europea e delle istituzioni internazionali. L'ISFE ha affidato la gestione quotidiana e lo sviluppo del sistema a un ente indipendente chiamato PEGI S.A.; si tratta di un'organizzazione non-profit a scopo sociale. Il NICAM (*Netherlands Institute for the Classification of Audiovisual Media* - Istituto olandese per la classificazione dei mezzi audiovisivi) è uno dei due enti indipendenti che amministrano il sistema per conto di PEGI.

Il Video Standards Council (Consiglio per le norme video) è il secondo amministratore del PEGI e ha sede nel Regno Unito. Il VSC è stato creato come ente non-profit con lo scopo di sviluppare e controllare un Codice di condotta progettato per promuovere standard elevati nell'ambito delle industrie di videogiochi e giochi per computer. [Qui](#) maggiori informazioni.

<sup>56</sup> In base alle informazioni disponibili sul [sito dedicato](#), il sistema PEGI è usato ora in 30 Paesi europei (Austria, Danimarca, Ungheria, Lettonia, Norvegia, Slovenia, Belgio, Estonia, Islanda, Lituania, Polonia, Spagna, Bulgaria, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Svezia, Cipro, Francia, Israele, Malta, Romania, Svizzera, Repubblica ceca, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Repubblica slovacca e Regno Unito).

modalità di funzionamento. Ai componenti dell'organismo, che sono scelti tra personalità indipendenti e di comprovata qualificazione professionale, spetta solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

*Occorrerebbe indicare almeno le linee generali della composizione dell'organismo di controllo.*

- **soppressione** delle **Commissioni per la revisione cinematografica** di cui alla L. 161/1962;
- definizione del **procedimento per l'accertamento degli illeciti amministrativi** che conseguono alla violazione della classificazione e dei termini entro cui tale accertamento può intervenire;
- previsione di un **sistema sanzionatorio** degli illeciti amministrativi accertati;
- abrogazione e modifica della normativa vigente incompatibile con il nuovo sistema di classificazione.

### Articolo 34

#### ***(Delega in materia di promozione delle opere europee ed italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi)***

L'**articolo 34** conferisce una **delega** al Governo per la riforma e la razionalizzazione delle disposizioni legislative in materia di **promozione delle opere italiane ed europee** da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari<sup>57</sup>.

La delega è esercitata attraverso l'adozione, entro **12 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi, secondo le modalità indicate dall'art. 36.

La disciplina relativa alla **promozione della distribuzione e della produzione di opere italiane e europee** è recata dall'**art. 44 del d.lgs. 177/2005**, come modificato, da ultimo, dall'art. 3, co. 2, del d.lgs. 120/2012.

In particolare, l'art. 44 – che **non si applica alle emittenti televisive operanti in ambito locale** – dispone che:

- le **emittenti televisive**, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano alle opere europee la **maggior parte del loro tempo di trasmissione**<sup>58</sup>. In particolare, esse - compresa la *pay per view* - riservano ogni anno **almeno il 10%** del tempo di diffusione alle **opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana** ovunque prodotte. Tale percentuale sale al **20%** per la **concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo** (co. 2). L'**art. 34, co. 10**, dello stesso d.lgs. 177/2005 dispone che le quote di riserva per la trasmissione di opere europee previste dall'art. 44 devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai **minori**, nonché produzioni e programmi adatti ai minori, ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi è determinato dall'AGCOM<sup>59</sup>;
- le **emittenti televisive**, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la *pay per view*, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano **almeno il 10% dei propri introiti netti annui**<sup>60</sup>, **alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti**. Tale percentuale deve essere raggiunta assegnando una quota adeguata ad opere diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione,

---

<sup>57</sup> Per le relative definizioni, si veda *ante*, scheda art. 2.

<sup>58</sup> Escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite.

<sup>59</sup> Il Regolamento tuttora vigente in materia è stato emanato con [delibera 66/09/CONS](#).

<sup>60</sup> Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi i palinsesti diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffuse o distributive di soggetti terzi.

incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. La **concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo** destina alle opere europee realizzate da **produttori indipendenti** una quota non inferiore al **15% dei ricavi complessivi annui** derivanti dagli abbonamenti, nonché dai ricavi pubblicitari connessi alla stessa<sup>61</sup>; **all'interno di questa quota**, è stabilita una **riserva** non inferiore al **20%** da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere cinematografiche di **espressione originale italiana** ovunque prodotte e una riserva non inferiore al **5%** da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la **formazione dell'infanzia** (co 3)<sup>62</sup>;

- i **fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta** soggetti alla giurisdizione italiana **promuovono, gradualmente** e tenuto conto delle condizioni di mercato, **la produzione di opere europee** e l'accesso alle stesse, secondo le modalità definite dall'AGCOM con proprio regolamento; inoltre, la stessa AGCOM procede, con procedure di co-regolamentazione, alla predisposizione di una disciplina di dettaglio secondo cui, con riferimento ai servizi audiovisivi a richiesta, **la promozione può riguardare, fra l'altro, il contributo finanziario** che tali servizi apportano alla produzione di opere europee e all'acquisizione di diritti sulle stesse o la percentuale ovvero il rilievo delle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti dal servizio di media audiovisivo a richiesta (co. 4 e 7)<sup>63</sup>;
- l'**AGCOM verifica annualmente** l'osservanza delle previsioni, secondo modalità e criteri definiti con proprio regolamento, adottato sentiti il MIBACT e il MISE. Lo stesso regolamento individua i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di **deroghe** per singoli palinsesti o cataloghi dei fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1% o che abbiano natura di canali tematici, in quest'ultima ipotesi nonché nel caso di canali generalisti che superano la soglia dell'1%, anche tenendo conto dell'effettiva disponibilità delle opere in questione sul mercato (co. 8)<sup>64</sup>.

In particolare, i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega - che deve essere esercitata conformemente alla [direttiva 2010/13/UE](#) e nel rispetto delle norme del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - sono così individuati:

<sup>61</sup> Al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi.

<sup>62</sup> I criteri di qualificazione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana e le relative quote di riserva sono stati definiti con [decreto 22 febbraio 2013](#) del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali.

<sup>63</sup> Il Regolamento riguardante la promozione della produzione e della distribuzione di opere europee da parte dei servizi di media audiovisivi a richiesta è stato emanato con [delibera 66/09/CONS](#), successivamente modificato con [delibera 397/10/CONS](#) e, da ultimo, con [delibera 188/11/CONS](#).

<sup>64</sup> Il [Regolamento](#) è stato adottato con [delibera 186/13/CONS](#).

- introduzione di **procedure più trasparenti ed efficaci** in materia di obblighi di investimento e di programmazione di opere italiane ed europee da parte dei fornitori, con particolare riferimento ai presupposti, ai requisiti e alle modalità tecniche di assolvimento degli stessi obblighi, precisando i criteri per il riconoscimento di eventuali deroghe o per la previsione di meccanismi di flessibilità;
- “adeguamento” ai – *rectius*, rispetto dei – principi di **proporzionalità, adeguatezza ed efficacia**, in particolare prevedendo la massima **armonizzazione fra gli obblighi** cui devono attenersi i diversi fornitori di servizi di media audiovisivi in relazione alle diverse piattaforme distributive;
- rafforzamento di un sistema in cui i meccanismi di mercato siano più funzionali ad una **maggiore concorrenza**, a una maggiore pluralità di linee editoriali e a meccanismi di formazione ed **equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento** delle opere, anche favorendo accordi tra le categorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi e dei produttori indipendenti, in considerazione, fra l'altro, dei rispettivi apporti finanziari, produttivi e creativi alla realizzazione delle opere;
- revisione delle modalità di applicazione di tali regole ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari;
- riformulazione della definizione di “produttore indipendente” e delle altre definizioni che attengono alla promozione delle opere europee ed italiane. Si ricorda che l'articolo 2, co. 1, lett. *g*), del provvedimento in esame, nel definire l'“impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva indipendente”, rinvia ai requisiti previsti dall'art. 2, co. 1, lett. *p*), del d.lgs. 177/2005;
- previsione di un adeguato sistema di **verifica, controllo, valutazione** dell'efficacia e di un appropriato **sistema sanzionatorio**.

Con riferimento alla [direttiva 2010/13/UE](#) del 10 marzo 2010 (c.d. Direttiva sui servizi di media audiovisivi), relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, si ricorda che la stessa è, attualmente, **in fase di revisione** (v. proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio [COM \(2016\) 287 definitivo](#)).

[Qui](#) l'iter dell'esame dell'atto comunitario al Senato: in particolare, il 28 giugno 2016 la 7<sup>a</sup> Commissione ha formulato [osservazioni favorevoli con rilievi](#) alla 8<sup>a</sup> Commissione, il 6 luglio 2016 la 14<sup>a</sup> Commissione ha espresso [parere favorevole con osservazioni](#), il 27 luglio 2016 la 8<sup>a</sup> Commissione ha approvato la risoluzione [Doc. XVIII n. 144](#).

Più ampiamente, si veda *infra*, scheda relativa ai Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE.

## **Articolo 35**

### **(Delega in materia di riforma dei rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo)**

L'**articolo 35**, introdotto dal Senato, conferisce una **delega** al Governo per la riforma delle norme in materia di **rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo**, al fine di dettare una **disciplina unitaria** e sistematica, in coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e le finalità, in quanto compatibili, presenti nella legge delega in materia di lavoro (L.183/2014, cd. *Jobs act*)<sup>65</sup>, introducendo le **opportune differenziazioni** in ragione dello specifico ambito di attività.

La delega è esercitata attraverso l'adozione, entro **12 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi, secondo le modalità indicate dall'art. 36.

#### ***Rapporto di lavoro e aspetti previdenziali nel settore dello spettacolo***

La disciplina in materia di lavoro nel settore dello spettacolo non presenta carattere di sistematicità, essendo contenuta non solo nel D.lgs. 28/2004, ma anche in varie disposizioni presenti in diversi provvedimenti normativi, nonché nel codice civile, che ne regolamentano singoli aspetti<sup>66</sup>. Anche nel settore dello spettacolo il rapporto di lavoro può essere di tipo subordinato, parasubordinato o autonomo, sebbene presenti alcune peculiarità che lo differenziano dagli altri rapporti di lavoro (in tale settore, il contratto di lavoro viene definito **contratto di scrittura artistica**); gli aspetti specifici sono disciplinati nei contratti collettivi che disciplinano i diversi rapporti artistici. Di seguito si evidenziano alcune caratteristiche peculiari dei rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo.

#### *Soggetti*

Nel settore dello spettacolo sono datori di lavoro: gli imprenditori (impresari o produttori; le organizzazioni a struttura non imprenditoriale; le imprese che prestano servizi collegati al settore dello spettacolo (ad es. teatri, cinema, sale doppiaggio, ecc).

La nozione di lavoratore dello spettacolo è invece stata elaborata dalla giurisprudenza. In particolare, il lavoratore dello spettacolo è colui che direttamente, mediatamente o indirettamente, dà il proprio contributo alla realizzazione della rappresentazione; lavoratore dello spettacolo può essere considerato anche colui che svolge stabilmente attività dirette alla realizzazione di spettacoli, anche se con compiti ausiliari.

#### *Assunzione e retribuzione*

I lavoratori dello spettacolo possono essere assunti direttamente, secondo le modalità stabilite per la generalità dei dipendenti, sebbene con alcune diversità dovute alla

<sup>65</sup> [Qui](#) e [qui](#) approfondimenti.

<sup>66</sup> Come, a titolo meramente esemplificativo, l'art. 27, co. 6, del D.lgs. 198/2006 circa le condizioni di assunzione e gli artt. 5 (e TAB III.2 del DM 22 giugno 1935) e 15 della L. 370/1934 in materia di riposo domenicale e settimanale.

peculiarità legate allo specifico ambito di attività; ad esempio, in deroga al generale principio di non discriminazione, l'assunzione del lavoratore può essere subordinata all'appartenenza ad un determinato sesso, quando questo sia giustificato dalla natura della prestazione.

Tra le forme di retribuzione previste quelle più comuni sono a tempo (in base alla durata della prestazione), a posa (con riferimento al numero di scene o di rappresentazioni) e a forfait (inteso come compenso globale).

#### *Previdenza*

A partire dal 1° gennaio 2012 l'ENPALS (ente al quale fino al 2011 era attribuita la gestione previdenziale per i lavoratori dello spettacolo) è stato soppresso e le sue funzioni sono state attribuite all'INPS presso cui è stata istituita una gestione apposita (ex ENPALS).

Per quanto concerne l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori dello spettacolo rientranti nelle categorie legislativamente previste (art. 3, D.Lgs.C.P.S. 708/1947<sup>67</sup>) sono obbligatoriamente assicurati presso la gestione ex ENPALS. Si ricorda al riguardo che, mentre per alcuni lavoratori dello spettacolo (come, ad esempio, attori, ballerini, cantanti, registi, ecc.) l'appartenenza alla categoria integra essa stessa l'obbligo assicurativo presso la gestione ex ENPALS, per altri (come macchinisti, elettricisti, ecc.) l'obbligo assicurativo scatta solo quando la loro prestazione è rivolta alla realizzazione di un prodotto artistico.

I lavoratori dello spettacolo, sia subordinati che autonomi, hanno diritto alle stesse prestazioni spettanti ai lavoratori dipendenti iscritti all'AGO (Assicurazione generale obbligatoria), ma la determinazione della contribuzione viene effettuata con modalità diverse: in considerazione del fatto che molti lavoratori dello spettacolo sono occupati solo per limitati periodi di tempo, i contributi si riferiscono alle singole giornate lavorative.

I contributi da versare alla gestione ex ENPALS e all'AGO (per, ad esempio, maternità, disoccupazione, ecc.) sono determinati con modalità diverse a seconda della categoria a cui appartiene il lavoratore dello spettacolo, ma comune è il minimale di retribuzione giornaliera e l'obbligo di assoggettare a contributi in ogni caso una retribuzione non inferiore a quella stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi.

I principi e **criteri direttivi** per l'esercizio della delega sono così individuati:

- **semplificare** e razionalizzare le **procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro**, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese;
- **rafforzare le opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro e riordinare i contratti di lavoro vigenti** per renderli più coerenti con le attuali esigenze occupazionali e produttive nel settore cinematografico e audiovisivo;
- prevedere misure adeguate alle peculiari modalità di organizzazione del lavoro e di espletamento della prestazione lavorativa ovvero professionale.

---

<sup>67</sup> Si vedano anche il DM 10 novembre 1997 e i due distinti DM 15 marzo 2005 che hanno ridefinito le categorie di lavoratori assicurati obbligatoriamente presso la gestione ex ENPALS in tre gruppi, A, B e C.

*Sembrerebbe opportuno specificare in maniera più dettagliata i criteri direttivi.*

### **Articolo 36** **(Procedura di adozione dei decreti legislativi)**

L'**articolo 36** definisce la procedura per l'adozione dei decreti legislativi previsti dagli artt. 33, 34 e 35.

I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

*Si valuti l'opportunità di prevedere il concerto con i Ministri rispettivamente competenti nei diversi ambiti.*

La procedura prevede, inoltre, la previa acquisizione del **parere** della **Conferenza Stato-regioni** e del **Consiglio di Stato**. I pareri sono resi entro **45 giorni** dalla data di trasmissione dello schema, trascorsi i quali il Governo può comunque procedere alla trasmissione dello schema alle Camere per l'espressione del parere delle **Commissioni parlamentari** competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro **30 giorni** dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente lo schema alle Camere con le osservazioni e le eventuali modifiche, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione.

Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono "sulle osservazioni del Governo" entro 10 giorni dalla data della nuova trasmissione, trascorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

*Occorre fare riferimento all'espressione del parere definitivo delle Commissioni parlamentari, e non all'espressione del parere "sulle osservazioni del Governo".*

Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, possono essere adottate **disposizioni correttive e integrative**, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure.

Infine, in base ad una modifica introdotta durante l'esame al Senato, l'art. 36 prevede anche che i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le risorse finanziarie occorrenti. Ogni schema di decreto legislativo è corredato da una relazione tecnica che dà conto della propria neutralità finanziaria, ovvero dei relativi nuovi o maggiori oneri e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Si segnala che su tale aspetto intervengono anche l'art. 38, co. 3 e l'art. 35, co. 3.

*Si valuti, dunque, l'opportunità di procedere ad un coordinamento.*

**Articolo 37**  
***(Vigilanza e sanzioni)***

L'**articolo 37** affida al Mibact la vigilanza sull'applicazione della legge, rinviando ai (già citati) decreti attuativi la definizione delle modalità di controllo e dei casi di revoca e decadenza dei contributi.

Stabilisce fin d'ora, peraltro, che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta per il riconoscimento dei contributi, ciò comporta - oltre alla revoca e alla restituzione dei contributi concessi - anche l'esclusione per 5 anni dall'accesso ai medesimi contributi del beneficiario e di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa.

Il Ministero provvede a ciò nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Articolo 38** **(Copertura finanziaria)**

L'**articolo 38** quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 13, individuando le modalità di copertura, e reca la clausola di invarianza finanziaria per i decreti legislativi previsti dal provvedimento.

Nella tabella che segue sono riassunte la quantificazione degli oneri derivanti dall'art. 13 e le relative modalità di copertura:

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019 e seguenti</b>
<b>Fondo unico per lo spettacolo</b> (L. 163/1985, art.1), limitatamente alle quote relative al finanziamento delle attività di produzione e di promozione cinematografica	63.587.593	63.587.593	63.587.593
<b>Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche</b> (D.lgs. 28/2004, art. 12)	19.605.576	19.605.576	19.605.576
<b>Fondo per interventi strutturali di politica economica</b> (D.L. 282/2004 (L. 307/2004, art.10, co. 5)	30.000.000	150.792.403	150.371.831
Stanziamiento del <b>fondo speciale di conto capitale</b> iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016	120.371.831	0	0
<b>Totale</b>	233.565.000	233.985.572	233.565.000

Per quanto concerne i decreti legislativi, si stabilisce, anzitutto, che dagli stessi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, si ribadisce – *come già indicato nell'art. 36, co. 3* – che, in conformità all'art. 17, co. 2, della L. 196/2009, i decreti legislativi dai quali dovessero derivare nuovi o maggiori oneri sono emanati solo **successivamente o contestualmente** all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

L'art. 17, co. 2, della L. 196/2009 prevede che per le leggi di delega che comportino comunque nuovi o maggiori oneri, l'obbligo di copertura deve essere assolto nell'ambito

dei medesimi provvedimenti. Qualora, tuttavia, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi sin dalla approvazione della legge di delega, la quantificazione degli stessi potrà legittimamente essere effettuata anche al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi di attuazione. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri devono essere emanati comunque solo **successivamente** all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che provvedono al reperimento delle necessarie risorse finanziarie, e ad essi deve essere allegata una apposita relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto, oppure dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi predisposti a copertura.

### **Articolo 39** **(Abrogazioni e disposizioni finanziarie)**

L'**articolo 39** dispone abrogazioni ulteriori rispetto a quelle già presenti in altri articoli.

Anzitutto, prevede l'abrogazione, come già detto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del **d.lgs. 28/2004**.

Prevede, inoltre, l'abrogazione, a decorrere dalla medesima data, delle seguenti disposizioni, tutte relative alla vigente disciplina in materia di crediti di imposta nel settore cinematografico: **art. 20 del d.lgs. 60/1999; art. 1, co. da 325 a 327 e da 329 a 337, della L. 244/2007; art. 8 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013)**.

Con riferimento all'art. 8 del D.L. 91/2013, si ricorda che, mentre i co. 1-8 hanno reso permanenti, a decorrere dal 2014, i crediti di imposta previsti dalla L. 244/2007 e hanno esteso i medesimi, a decorrere dalla stessa data, ai produttori indipendenti di opere audiovisive, il **co. 9** dello stesso articolo riguarda la costituzione presso il Mibact del **tavolo tecnico** operativo in riferimento al programma "[Europa creativa](#)", promosso dalla Commissione europea per il periodo 2014-2020 e finalizzato a sostenere l'industria culturale e creativa, a migliorare l'accesso al credito degli operatori e a proteggere e promuovere la diversità culturale e linguistica europea.

Come risulta dalla [nota del Mibact prot. n. 21611 del 17 settembre 2015](#), con cui è stata trasmessa al Presidente della VII Commissione della Camera la Relazione sul primo anno di attività del Tavolo Tecnico Operativo, lo stesso è stato istituito con DM 23 maggio 2014.

*Si valuti, dunque, se non si debbano abrogare solo i co. 1-8 dell'art. 8 del D.L. 91/2013.*

Dispone, altresì, il mantenimento in bilancio, nello stato di previsione del MEF, delle risorse già iscritte in bilancio ai sensi delle medesime disposizioni in materia di crediti di imposta e pari a € 166.435.000 per il 2017, € 166.014.428 per il 2018 ed € 166.435.000 a decorrere dal 2019, da destinare ai crediti di imposta previsti dagli articoli da 13 a 20 del provvedimento.

### **Articolo 41** **(Entrata in vigore)**

L'**articolo 41** prevede che le disposizioni recate dal testo si applicano a decorrere **dal 1° gennaio 2017**, salvo alcune (per le quali, dunque, si applicherà l'ordinario termine di 15 giorni relativo alla *vacatio legis*).

Nello specifico, entreranno in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione della legge:

- le disposizioni relative alle **deleghe**, recate dagli articoli 33, 34, 35, nonché, con riferimento alla procedura, 36;
- le disposizioni sulla **vigilanza** e le **sanzioni**, recate dall'art. 37.

## **Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE**

*(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione Europea)*

Tra le procedure legislative aperte a livello unionale risulta attiva la proposta di direttiva [COM \(2016\) 287](#) del 25 maggio 2016, che modifica la [direttiva 2010/13/UE](#) relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.

Alla Camera dei deputati l'esame dell'atto è stato annunciato ed assegnato, il 14 giugno 2016, per il merito alla VII Commissione (Cultura) e alla IX Commissione (Trasporti) riunite e per il parere alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). L'esame non è stato ancora avviato.

Al Senato della Repubblica l'esame dell'atto è stato annunciato ed assegnato, il 7 giugno 2016, per il merito alla 8a Commissione (Lavori pubblici) e per i pareri alla 3a Commissione (Affari esteri) alla 7a Commissione (Pubblica istruzione) e alla 14a Commissione (Politiche Unione europea). L'esame si è concluso il 27 luglio con l'approvazione in 8a Commissione della Risoluzione [DOC XVIII n. 144](#) (con i pareri favorevoli della 7a e della 14a Commissione).

Al Parlamento europeo risulta essere ancora [all'esame della Commissione cultura e istruzione \(CULT\)](#), competente per materia.

La proposta di direttiva (modifica alla direttiva sui servizi di media audiovisivi n. 2010/13, cd. direttiva SMA) aggiorna la normativa UE nel settore audiovisivo per creare condizioni più eque per tutti gli operatori, promuovere i film europei, tutelare i minori e contrastare più efficacemente l'incitamento all'odio. La proposta delinea anche un nuovo approccio alle piattaforme online nell'intento di rispondere alle sfide poste da ciascun settore. Interviene sui seguenti aspetti: il principio del Paese di origine per i fornitori di servizi media (al fine di individuare quale Paese abbia la giurisdizione applicabile); le procedure di deroga e di cooperazione che limitano la libertà di ricezione e di ritrasmissione in casi specifici; l'indipendenza delle autorità di regolamentazione del settore audiovisivo; la tutela dei minori e dei consumatori; la promozione delle opere europee; la disciplina pubblicitaria; i fornitori di piattaforme per la condivisione di video come Youtube e Dailymotion (ambito finora non ricompreso nella direttiva SMA); le condizioni di parità tra la radiodiffusione tradizionale e i servizi di video a richiesta (come Netflix).

In particolare si segnala che: viene introdotto a carico dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta l'obbligo di prevedere nel loro catalogo almeno il 20 per cento di opere europee e di assicurarne un'adeguata visibilità e, inoltre, gli Stati membri possono inoltre chiedere ai fornitori soggetti alla loro giurisdizione di contribuire finanziariamente alla produzione di opere europee, anche attraverso

investimenti diretti nei contenuti e contributi ai fondi nazionali; viene consentita alle emittenti maggiore flessibilità su quando trasmettere gli annunci pubblicitari e per l'inserimento di prodotti e la sponsorizzazione, continuando a mantenere i telespettatori informati; introduce disposizioni specifiche per i servizi delle piattaforme di condivisione di video, imponendo ai fornitori di adottare misure per tutelare i minori da contenuti nocivi e per tutelare tutti i cittadini da contenuti che istighino alla violenza o all'odio; viene esteso, inoltre, alle piattaforme di condivisione video il regime previsto per i fornitori di servizi di hosting dalla direttiva sul commercio elettronico, in base alla quale i fornitori sono esenti da qualsiasi responsabilità per i contenuti illeciti memorizzati sulle piattaforme, in quanto meri organizzatori dei contenuti stessi, e gli Stati membri non possono imporre loro obblighi di sorveglianza attiva.

### **Procedure di contenzioso**

*(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione Europea)*

Non risultano, in materia, procedure di infrazione in corso.